



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Valagussa Ambiente srl, sede legale in comune di Merate, via XXV Aprile n. 132. Rinnovo con contestuale variante sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in comune di Merate, via XXV Aprile n. 132, già autorizzato con provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 672 del 23.12.2009 e s.m.i.. Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;
- il DM 5 febbraio 1998 – *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* e s.m.i.;
- il DM 28 marzo 2018, n. 69 – *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;
- il DM 28 giugno 2024, n. 127 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)* e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche* e s.m.i.;
- la D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7851 - *Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6*;
- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 7/9497 - *Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) e allo smaltimento sul suolo a benefici dell'agricoltura (R10). Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6*;



- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461 - *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;*
- il D.D.G. 25 luglio 2011, n. 6907 - *Approvazione delle "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del D.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";*
- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 4174 - *Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali;*
- la D.G.R. 23 maggio 2022, n. 6408 – *Approvazione dell'aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) "Piano verso l'economia circolare";*
- la D.G.R. 16 dicembre 2024, n. 3648 - *Approvazione della modulistica regionale per il rilascio o la modifica di autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuti ("end of waste") a corredo delle istanze ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152 del 2006 e ulteriori specifiche per il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose;*
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.01.2019, prot. n. 1121 - *Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi;*
- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 - *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 8, comma 2;*
- la D.G.R. 30 maggio 2012, n. 3552 - *Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r. 1° agosto 2003 – n. 7/13943";*
- la D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570 - *Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- la D.G.R. 11 dicembre 2018, n. 982 - *Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale;*
- la D.G.R. 11 dicembre 2018, n. 983 - *Disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;*
- D.g.r. 21 dicembre 2021, n. 5773 – *Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo "AUA Point" in sostituzione dell'allegato alla d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/402 e successivi decreti / circolari esplicative;*
- la D.G.R. 9 maggio 2024, n. 7082 - *Aggiornamento degli allegati tecnici da n. 2 a n. 36 relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «norme in materia ambientale» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 e indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza;*
- il R.R. 24 aprile 2006, n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26;*



- la D.G.R. 21 giugno 2006, n. 2772 - *Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006*;
- la D.G.R. 20 gennaio 2010, n. 11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.*;
- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato in via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 e s.m.i.;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447- *Legge quadro sull'inquinamento acustico e s.m.i.*;
- il DPCM 14 novembre 1997 - *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*;
- la L.R. 10 agosto 2001 n. 13 - *Norme in materia di inquinamento acustico*;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Lecco alla società Valagussa Ambiente srl, con sede legale in comune di Merate (LC) via XXV Aprile n. 132, per l'impianto di gestione rifiuti in comune di Merate (LC), via XXV Aprile n. 132:

- n. 610 del 21.12.2007 – *D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte V, titolo I, art. 269. Autorizzazione alla costruzione di un impianto di trattamento e stoccaggio materiali inerti e contestuale aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni per attività di betonaggio in essere della ditta Valagussa srl, con insediamento produttivo sito in Merate, via XXV Aprile 132*;
- n. 672 del 23.12.2009 - *Autorizzazione al progetto e alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5), di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via 25 Aprile 132 Merate (LC) ditta VALAGUSSA srl ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06*;
- n. 457 del 15.10.2012 - *Variazione ragione sociale Ditta Valagussa Ambiente s.r.l. - sede legale e operativa Via 25 Aprile n. 132 Merate (LC). Autorizzazione alla gestione dei rifiuti - provvedimento dirigenziale n. 672 del 23.12.2009*;
- n. 22 del 22.05.2014 - *D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte V, titolo I. Volturazione autorizzazioni alle emissioni in atmosfera a favore della ditta Valagussa Ambiente srl con sede legale e stabilimento in Merate via XXV Aprile 132*;

RICHIAMATO, altresì, il decreto regionale n. 8621 del 26.08.2009 - *Progetto di ampliamento dell'attività di un impianto di messa in riserva (R13), recupero (R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio nel comune di Merate (LC), via XXV aprile, 132. Proponente: Valagussa s.r.l. - Merate. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12.04.1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008, con il quale è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale dell'ampliamento dell'impianto di gestione rifiuti*;

RILEVATO che in data 6.10.2020 (in atti provinciali prot. n. 54884, 54885, 54886, 54887 stessa data) la ditta Valagussa Ambiente srl, con sede legale in comune di Merate, via XXV Aprile n. 132, ha inoltrato domanda di rinnovo con contestuale variante sostanziale dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Merate, via XXV Aprile n. 132, già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 672 del 23.12.2009 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006; l'istanza è stata successivamente integrata con nota in atti provinciali prot. n. 56025 del 9.10.2020, concernente la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;



ATTESO che, per quanto dichiarato, la variante sostanziale richiesta consiste nell'ampliamento della superficie totale dell'impianto mediante inserimento di quota parte di due fabbricati esistenti, già nella disponibilità della società, da adibire ad attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi con contestuale parziale revisione della configurazione delle zone operative;

RILEVATO che, secondo i criteri individuati dal d.d.g. 5 luglio 2011 n. 6907, la modifica proposta ricade nella fattispecie della variante sostanziale;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza si è svolta come segue:

- con nota prot. n. 74630 del 03.12.2020 è stato avviato il procedimento istruttorio e, contestualmente, è stata convocata per il 15.01.2021 la prima riunione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i.;
- a seguito della convocazione della riunione in parola sono pervenuti i seguenti contributi tecnici / richieste di integrazione:
 - richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio d'Ambito di Lecco con nota in atti provinciali prot. n. 78088 del 21.12.2020;
 - contributo istruttorio trasmesso da ATS Brianza con nota in atti provinciali prot. n. 3476 del 15.01.2021;
 - parere del Comune di Merate, acquisito con nota in atti provinciali prot. n. 4257 del 15.01.2021, comprensivo di certificato di destinazione urbanistica e scheda vincoli;
- la prima riunione della conferenza dei servizi si è conclusa con parere sospensivo, in attesa di acquisire la documentazione integrativa e gli approfondimenti richiesti dagli Enti, come da verbale trasmesso con nota prot. 5053 del 19.01.2021;
- con note in atti provinciali prot. n. 15964, 15965, 15973, 15974, 15975, 15976 del 12.03.2021, la ditta ha depositato parte della documentazione integrativa a fronte delle richieste formulate dagli Enti;
- su richiesta della ditta, con nota prot. n. 19557 del 31.03.2021 è stata concessa una proroga di 60 gg. per completare l'inoltro della documentazione richiesta dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, successivamente depositata come da comunicazione in atti provinciali prot. n. 23444 (23449) del 21.04.2021;
- con nota in atti provinciali prot. n. 26299 del 05.05.2021 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni e richiesta di adeguamenti reso dall'Ufficio d'Ambito di Lecco;
- con nota in atti provinciali prot. n. 28170 del 14.05.2021 è stata convocata per il 4.06.2021 la seconda riunione della conferenza dei servizi;
- in esito alla convocazione della riunione sono pervenuti i seguenti contributi tecnici / richieste di integrazione:
 - richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Lecco con nota prot. n. 29643 del 24.05.2021;
 - contributo istruttorio trasmesso da ATS Brianza con nota in atti provinciali prot. n. 30239 del 26.05.2021;
- la seconda riunione della conferenza dei servizi si è conclusa accogliendo la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dalla ditta, in attesa di acquisire la documentazione integrativa e gli approfondimenti richiesti dagli Enti, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 33474 del 14.06.2021;
- con note in atti provinciali prot. n. 43934, 43936, 43937, 43938, 43939, 43943, 43946, 43947 del 13.08.2021, la ditta ha trasmesso parte della documentazione integrativa a fronte delle richieste formulate e contestualmente ha chiesto una proroga fino al 30.09.2021 per perfezionare il deposito della documentazione necessaria per



- l'ottenimento del parere paesaggistico da parte del Settore Pianificazione della Provincia, in seguito accordata con nota prot. n. 44425 del 20.08.2021;
- con nota in atti provinciali prot. n. 45457 (45460) del 31.08.2021 l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti;
 - con note in atti provinciali prot. n. 50614, 50616, 50617, 50619 del 1.10.2021 sono pervenute ulteriori integrazioni a completamento di quanto già trasmesso;
 - con nota prot. n. 58568 del 12.11.2021 è stata convocata per 10.12.2021 la terza riunione della conferenza dei servizi;
 - in seguito alla convocazione della riunione in parola sono pervenuti i seguenti pareri / contributi tecnici / comunicazioni:
 - parere favorevole con prescrizioni reso dall'Ufficio d'Ambito di Lecco con nota in atti provinciali prot. n. 59451 del 17.11.2021;
 - contributo istruttorio trasmesso da ATS Brianza con nota in atti provinciali prot. n. 62846 del 03.12.2021;
 - comunicazione dell'ARPA dipartimentale in merito al parere EoW ex art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006, in atti provinciali prot. n. 63731 del 10.12.2021;
 - parere paesaggistico favorevole con prescrizioni n. 32/2021, trasmesso con nota prot. n. 63717 del 10.12.2021;
 - la terza riunione della conferenza dei servizi si è conclusa accogliendo la richiesta della ditta di sospensione del procedimento per fornire documentazione esaustiva ed esauriente; ha preso atto dei pareri espressi dagli Enti intervenuti dai quali si ravvisa una valutazione favorevole al rilascio dell'autorizzazione fatto salvo il recepimento delle prescrizioni / indicazioni formulate e il riscontro positivo alle richieste di approfondimento, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 64130 del 13.12.2021;
 - con note in atti provinciali prot. n. 1282, 1283 e 1284 del 14.01.2022 la ditta ha depositato documentazione a riscontro delle richieste formulate in sede di conferenza dei servizi;
 - alla luce degli approfondimenti trasmessi, con nota prot. n. 22035 del 17.05.2022 è stato chiesto agli Enti di aggiornare, se dovuto, il parere già espresso entro 30 giorni, ritenendo confermato il parere già agli atti in caso di mancato riscontro; all'ARPA dipartimentale è stata richiesta l'espressione del parere di cui all'art.184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ("caso per caso");
 - con nota in atti provinciali prot. n. 27083 del 15.06.2022 è stato acquisito il parere dell'ARPA dipartimentale di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.lgs. 152/2006;
 - con nota in atti provinciali prot. n. 27206 del 15.06.2022 è pervenuto il contributo istruttorio di ATS Brianza aggiornato;

CONSIDERATO in data 20.10.2022 è stato pubblicato il decreto 27 settembre 2022, n. 152 – *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in vigore dal 4.11.2022, ai fini del prosieguo del procedimento istruttorio, con nota prot. n. 61037 del 23.12.2022 è stato chiesto alla ditta di riferire circa i propri intendimenti in merito all'adeguamento al decreto;

ATTESO che l'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza è quindi proseguita come segue:

- con nota in atti provinciali prot. n. 61692 (61703) del 30.12.2022 la ditta ha espresso la propria intenzione di mantenere il "caso per caso" in materia di cessazione della qualifica di rifiuti;
- con nota prot. n. 2965 del 19.01.2023 è stato chiesto all'ARPA dipartimentale un aggiornamento del parere già formulato alla luce dei nuovi riferimenti tecnici;



- con nota in atti provinciali prot. n. 15201 del 15.03.2023 l'ARPA ha trasmesso aggiornamento del parere EoW conformemente al DM 152/2022;

CONSIDERATO, altresì, che in data 11.09.2024 è stato pubblicato il decreto 28 giugno 2024, n. 127 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, che ha abrogato il decreto 152/2022 con decorrenza 26.09.2024;

ATTESO che:

- stante l'evoluzione normativa, ai fini della conclusione del procedimento con nota prot. n. 3699 del 23.01.2025 è stata chiesta all'ARPA dipartimentale una rivalutazione dei pareri già espressi in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla luce del decreto 127/2024;
- con nota in atti provinciali prot. n. 14607 del 19.03.2025 la ditta ha confermato l'intenzione di mantenere il "caso per caso" in materia di cessazione della qualifica di rifiuto come da art. 1, comma 2, del DM 28 giugno 2024, n. 127 impegnandosi ad adeguarsi al decreto in attesa di elementi chiarificatori da parte del MASE;
- con nota in atti provinciali prot. n. 18479 del 07.04.2025 è stato acquisito il nuovo aggiornamento del parere EoW;

CONSIDERATO che:

- la ditta svolge attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi inerti con produzione di End of Waste (EoW) sia ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006 ("granulato di conglomerato bituminoso" ai sensi del DM 69/2018) sia ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006 ("aggregato recuperato" e "terra vagliata" - EoW "caso per caso");
- riguardo alla produzione di EoW "caso per caso", nell'ambito del presente procedimento la ditta ha effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni generali e dei criteri specifici richiesti per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, commi 1 e 3, del D.lgs. 152/2006;
- è stato acquisito il parere obbligatorio e vincolante di ARPA con nota in atti provinciali prot. n. 27083 del 15.06.2022 e successivi aggiornamenti prot. n. 15201 del 15.03.2023 e prot. n. 18479 del 07.04.2025;

TENUTO CONTO degli esiti del controllo ambientale effettuato dall'ARPA dipartimentale in data 11.04.2025 (relazione conclusiva acquisita agli atti provinciali con prot. n. 30181 del 09.06.2025), degli atti di diffida / dispositivi assunti dalla Provincia con prot. n. 33916 del 27.06.2025 e prot. n. 34046 stessa data e dei successivi adempimenti;

RICHIAMATA, in particolare, la nota provinciale prot. n. 34046 del 27.06.2025 con la quale, ai fini del completamento dell'istruttoria del procedimento di rinnovo con variante dell'autorizzazione, è stato richiesto alla ditta di presentare una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006, in ragione delle modifiche al parco macchinari rilevato da ARPA in sede di sopralluogo;

TENUTO CONTO, altresì, degli incontri tenutisi nelle date 19.06.2025 e 3.10.2025 in cui sono stati illustrati gli adempimenti ancora necessari ai fini della conclusione dell'istruttoria del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione;

PRESO ATTO che:



- in data 18.11.2025 (in atti provinciali prot. n. 59800) è stata presentata istanza di valutazione preliminare ex art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.lgs.152/2006 per le modifiche all'impianto di gestione di rifiuti non pericolosi in comune di Merate, via XXV Aprile n. 132;
- con provvedimento dirigenziale prot. n. 65483 del 17.12.2025 è stato stabilito che il progetto di modifica dell'impianto in parola non rientra nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo art. 6 del D.lgs. 152/2006 e, pertanto, non è da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA o a VIA;

CONSIDERATO che riguardo il titolo autorizzativo "scarico in pubblica fognatura":

- con nota in atti provinciali prot. n. 15720 del 19.03.2026, l'Ufficio d'Ambito di Lecco, anche sulla scorta delle risultanze del sopralluogo ARPA, ha trasmesso l'Allegato tecnico scarichi aggiornato;
- con nota in atti provinciali prot. n. 21205 del 15.04.2026 la società ha trasmesso la planimetria di riferimento relativa agli scarichi aggiornata allo stato di progetto;
- con nota in atti provinciali prot. n. 21466 del 15.04.2026 l'Ufficio d'Ambito ha chiesto alla Provincia l'aggiornamento della planimetria di riferimento della rete fognaria sulla scorta della comunicazione da ultimo pervenuta dalla ditta;

RILEVATO che le varianti oggetto dell'istanza iniziale, come perfezionate nel corso dell'istruttoria ex art. 208 e valutate nell'ambito del procedimento ex art 6, commi 9 e 9bis, del D.lgs. 152/2006, sono le seguenti:

- ampliamento della superficie totale dell'impianto (da 13.200 mq a 14.000 mq) mediante inserimento di quota parte di due fabbricati esistenti e relative aree di pertinenza, già nella disponibilità della società da adibire ad attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi;
- realizzazione di una barriera cementizia di contingentamento al confine con attività di terzi (lato sud ovest), con conseguente riduzione della superficie drenante di 544 mq in corrispondenza dell'area di stoccaggio degli EoW;
- realizzazione di barriere semimobili in calcestruzzo per delimitare l'area dei cumuli di rifiuti e/o di EoW;
- realizzazione di un muro di confine tra l'impianto e la proprietà adibita ad attività di terzi (lato nord est) da cui si innesta una struttura reticolare che funge da copertura delle aree di messa in riserva n. 8 e n. 10 e dell'area di quarantena;
- revisione parziale della configurazione delle aree funzionali in ragione delle modifiche di cui ai punti precedenti, nell'ottica di una migliore razionalizzazione degli spazi e delle attività;
- sostituzione per sopravvenuta obsolescenza del frantumatore mod. REV CRUSCHER TRACK GCS 109/b (anno di costruzione 2003) con il nuovo frantumatore dual power mod. POWERSCREEN PREMIERTRACK 420E (anno di costruzione 2023), avente il medesimo dato di targa (350 t/h);
- traslazione sul piazzale, all'esterno del fabbricato D1 (ora D), del vaglio esistente (modello GSV35-S della REV) unitamente al nuovo frantumatore semimobile;
- inserimento di un escavatore gommato e di una spazzatrice stradale;
- riduzione del quantitativo di rifiuti sottoposti a messa in riserva (R13) da 5.895 mc a 5.790 mc;
- rinuncia all'operazione di deposito preliminare (D15);
- rinuncia all'operazione R5 per il codice EER 170802, che verrà gestito solo in messa in riserva (R13);
- adeguamento / ottimizzazione dei sistemi di contenimento delle polveri (inserimento di un cannone nebulizzatore antipolvere con maggiore gittata in sostituzione dei due



precedentemente previsti e collocazione di una serie di ugelli nebulizzatori lungo la barriera cementizia di contenimento dei cumuli);

PRESO ATTO che le varianti oggetto dell'istanza rientrano nella definizione di "modifica degli impianti esistenti" ai sensi della dgr n. 1990 del 20.06.2014, come aggiornata con dgr. n. 7860 del 12.02.2018, vigente al momento della presentazione dell'istanza e, pertanto, sono assoggettate alla verifica dei criteri localizzativi;

RILEVATO, altresì, che la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti non si pone in contrasto con i criteri localizzativi di cui al Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) atteso che l'area sede dell'impianto, anche in seguito all'ampliamento, non risulta gravata da vincoli escludenti, come meglio dettagliato nell'Allegato tecnico A – Rifiuti al presente provvedimento;

DATO ATTO che, per quanto concerne gli aspetti edilizi, si rileva quanto segue:

- i fabbricati C ed E (ex D2) sono esistenti da oltre 20 anni e sono stati realizzati in forza dei titoli autorizzativi rilasciati dal Comune di Merate (concessione edilizia e relativa autorizzazione paesistica prot. n. 15588 del 11.05.2001, concessione edilizia in variante e relativa autorizzazione paesistica prot. n. 20255 del 26.06.2002, permesso di costruire in variante e relativa autorizzazione paesistica prot. n. 31409 del 24.10.2003);
- gli interventi edilizi di nuova realizzazione (barriera cementizia di contingentamento, barriere semimobili di delimitazione rifiuti / EoW, muro di confine e struttura reticolare a copertura) saranno oggetto di separate pratiche edilizie presso il SUAP del Comune di Merate;

RILEVATO che, in relazione al vincolo paesaggistico insistente sull'area dell'impianto, è stato acquisito il parere paesaggistico n. 32/2021, per gli interventi di riorganizzazione layout piazzali esterni, realizzazione barriera cementizia, muro di confine e copertura reticolare, reso dal Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di Lecco con nota prot. n. 63717 del 10.12.2021 ai sensi del D.lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005;

RICORDATO che, stante la presenza del vincolo paesaggistico e fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 31/2017, qualunque intervento che comporta una trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'aspetto esteriore degli stessi, anche in attuazione di prescrizioni formulate dagli Enti, deve essere preventivamente autorizzato dal punto di vista paesaggistico dalla Provincia di Lecco - Servizio Pianificazione Territoriale, competente in materia ai sensi dell'art. 80, comma 4, della L.R. 12/2005;

RILEVATO che, in materia di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso parere favorevole circa la conformità del progetto presentato dalla ditta in data 20.01.2021, riferito alle attività n. 37.1, categoria B, attività 34.1 categoria B dell'Allegato I al DPR 151/2011, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel verbale di valutazione del progetto prot. dipvvf.COM-LC n. U.0004887 del 13.05.2021, acquisito agli atti provinciali prot. n. 1286 del 14.01.2022;

RITENUTO che, prima dell'avvio dell'attività con le varianti autorizzate, la società debba provvedere a verificare con il competente Comando di Vigili del Fuoco la necessità di aggiornamento della documentazione rilasciata in materia di prevenzione incendi;

VISTA la dichiarazione resa dal tecnico competente in acustica in data 13.11.2025, nell'ambito del procedimento di valutazione preliminare, attestante che *l'attività non darà luogo alla diffusione di rumore nell'ambiente esterno tale da pregiudicarne il clima acustico*



esistente o da comportare il superamento dei limiti previsti sia dal criterio assoluto che dal criterio differenziale;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

CONSIDERATO che nessun altro parere/osservazione è pervenuto da parte degli Enti/soggetti coinvolti nel procedimento;

RILEVATO che, per quanto concerne la disponibilità dell'area interessata dall'impianto, la ditta ha trasmesso, da ultimo, con nota in atti provinciali prot. n. 16662 del 24.03.2026, copie dei contratti di locazione stipulati con le società Valagussa Immobili srl (fabbricato D - ex D1 - e area esterna di pertinenza, mapp. 4024 foglio 7) in data 31.12.2025 e Officine Sala srl (fabbricati A-C ed E - ex D2- e area esterna di pertinenza, mapp. 2671 e 4023 foglio 7) in data 31.12.2025;

ATTESO che le locazioni hanno entrambe durata di sei anni con scadenza il 31.12.2031, prorogabile;

RITENUTO, pertanto, di vincolare i termini di validità del presente provvedimento all'efficacia dei contratti di locazione stipulati con le società Valagussa Immobili srl e Officine Sala srl, in virtù dei quali la società Valagussa Ambiente srl risulta avere la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto;

RITENUTO, di determinare in € 214.127,55 l'ammontare della fidejussione che la società Valagussa Ambiente srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 5.790 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 102.262,99 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- recupero (R5) di 160.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 111.864,56;

ATTESO che, ai fini del prosieguo dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, la ditta ha, da ultimo, depositato l'appendice di variazione n. 698161065 alla polizza n. 585787511 (ex polizza n. 40300191000979) emessa in data 11.03.2026 dalla società Allianz S.p.A. (ex TUA Assicurazioni S.p.A., a seguito di conferimento d'azienda), prestata dalla società a fronte del provvedimento dirigenziale n. 672 del 23.12.2009 e s.m.i., inerente all'estensione della durata della garanzia finanziaria sino al 19.09.2026, accettata dalla Provincia di Lecco con nota prot. n. 15521 del 18.03.2026;

ACCERTATO che la società Valagussa Ambiente srl è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") istituito presso la Prefettura di Lecco ai sensi della L. 190/2012, del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, della L. 114/2014 e dalla legge 125/2015, con scadenza 19.05.2027 e, pertanto, non necessita acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011 da parte della Prefettura di Lecco in ordine alla insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto indicate all'art. 67 del medesimo D.lgs. 159/2011;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Emissioni in atmosfera, C – Scarichi in pubblica



fognatura, D - Parere paesaggistico nonché in conformità ai seguenti elaborati grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Tavola 2b *Area gestione dei rifiuti - Stato di progetto* (prot. n. 1282 del 14.01.2022);
- Tavola 1a *Gestione delle acque – Stato di progetto* (prot. n. 21205 del 15.04.2026);

RITENUTO, pertanto, di procedere al rilascio del rinnovo con contestuale variante sostanziale dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006:

- l'autorizzazione alla gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, con contestuale realizzazione di varianti sostanziali, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 12/2005 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni/prescrizioni contenute nel parere paesaggistico;

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 2 del 26.01.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa VII – Ambiente e Pianificazione Territoriale attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

VISTO il D.lgs. 267/2000 art. 107

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. di rinnovare alla società Valagussa Ambiente srl, con sede legale in comune di Merate (LC), via XXV Aprile n. 132, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, con contestuale autorizzazione alla realizzazione delle varianti sostanziali di cui alle premesse, presso l'impianto in comune di Merate (LC), via XXV Aprile n. 132, già autorizzato con provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 672 del 23.12.2009 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, alle condizioni e prescrizioni di cui ai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato tecnico A – Rifiuti e relativa Tavola 2b *Area gestione dei rifiuti - Stato di progetto* (prot. n. 1282 del 14.01.2022);
 - Allegato tecnico B – Emissioni in atmosfera;
 - Allegato tecnico C – Scarichi in pubblica fognatura e relativa Tavola 1a *Gestione delle acque – Stato di progetto* (prot. n. 21205 del 15.04.2026);
 - Allegato tecnico D – Parere paesaggistico

DISPONE

1. di determinare in € 214.127,55 l'ammontare della fidejussione che la società Valagussa Ambiente srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente



a:

- messa in riserva (R13) di 5.790 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 102.262,99 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- recupero (R5) di 160.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 111.864,56.

La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata **entro 30 giorni** dalla data di notifica dello stesso in conformità con quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno e comunque fino a quando verrà espressamente svincolata da parte della Provincia di Lecco;

2. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro il termine di cui al punto precedente ovvero la difformità della stessa rispetto alle disposizioni regionali comporta l'avvio della procedura di revoca del presente atto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004;
3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso;
4. di far presente che la validità del presente provvedimento è comunque vincolata all'efficacia dei contratti di locazione stipulati con le società Valagussa Immobili srl e Officine Sala srl in data 31.12.2025, con scadenza 31.12.2031, in virtù dei quali la società Valagussa Ambiente srl risulta avere la piena disponibilità dell'area ove insiste l'impianto. La ditta deve trasmettere alla Provincia di Lecco, 30 giorni prima della scadenza dei contratti di locazione, documentazione attestante la rinnovata disponibilità dell'area sede dell'impianto per l'intera durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno, dando atto che, in difetto, sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità. Resta inteso che la ditta è comunque tenuta ad informare la Provincia riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata dei contratti in parola;
5. di stabilire che i lavori di adeguamento dell'impianto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dalle normative statali e regionali in materia di edilizia e comunque entro quattro anni dal presente atto; decorso tale termine, salvo proroga motivata, il presente provvedimento decade per la parte relativa ai lavori di adeguamento che comportano nuove opere edilizie;
6. di prescrivere che dovrà essere trasmessa con cadenza semestrale una relazione dello stato di avanzamento delle modifiche autorizzate;
7. di stabilire che il soggetto autorizzato, preliminarmente all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le varianti autorizzate, dovrà comunicare alla Provincia di Lecco, al Comune di Merate, all'ARPA - Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza sede di Lecco e all'Ufficio d'Ambito l'avvenuto completamento della modifica impiantistica e/o gestionale corrispondente.
Entro i successivi 30 giorni la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità rilasciando specifico nulla osta all'esercizio, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica, la gestione può essere avviata.
Alla comunicazione di fine lavori conclusiva dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dello stesso agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore, con particolare riferimento alle norme di



sicurezza e igienico-sanitarie;

8. di dare atto, inoltre, che compete al Comune di Merate, nell'ambito dei doveri previsti dall'art. 27 del DPR 380/2001 la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato nonché di riferire alla Provincia ogni eventuale difformità per la parte edilizia;
9. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e della L. 241/1990:
 - l'autorizzazione alla gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, con contestuale realizzazione di varianti sostanziali, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006;
 - l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 12/2005 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni/prescrizioni contenute nel parere paesaggistico;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza della presente autorizzazione;
11. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Provincia di Lecco cui compete, in particolare, accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., può avvalersi della collaborazione dell'ARPA;
12. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208 e devono essere esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal d.d.g. 6907/2011;
13. che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o i nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune sede di impianto, l'ARPA e l'ATS territorialmente competenti;
14. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia ambientale nonché il trasferimento della sede legale ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia;



15. di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data del presente atto e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima di tale termine;
16. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, le disposizioni legislative e regolamentari e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e sicurezza contro incendi ed esplosioni nonché di sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
17. di notificare il presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata alla società Valagussa Ambiente srl, al Comune di Merate, all'ARPA – Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza – Sede territoriale di Lecco, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco, al Comando provinciale di Vigili del Fuoco, al Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di Lecco, alla Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio territorialmente competente e, per conoscenza, a Lario Reti Holding S.p.A.;
18. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online della Provincia di Lecco;
19. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente

Ing. Dario Strambini

documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/05

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Tagliaferri
SB



ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **Valagussa Ambiente srl**

C.F./P.IVA: **03409320136**

Sede legale: **comune di Merate (LC), via XXV Aprile n. 132**

Ubicazione impianto: **comune di Merate (LC), via XXV Aprile n. 132**

Legale rappresentante: **Stefano Valagussa**

Direttore tecnico: **Stefano Valagussa**

1. Descrizione dell'impianto e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate

- 1.1 L'area sede dell'impianto è censita nel catasto del Comune di Merate ai mappali n. 2671, 4023 e 4024 del foglio 7, classificata secondo lo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza in *Zona P2 – Tessuto produttivo artigianale - industriale di media dimensione* normato dall'art. 37 delle disposizioni di attuazione del Piano delle regole (certificato di destinazione urbanistica prot. n. 1609 del 14.01.2021). Secondo la variante al PGT approvata con deliberazione del C.C. n. 12 del 9.04.2024 l'area ricade in *zona T5 – Tessuto produttivo di media dimensione* normato dall'art. 52 delle disposizioni di attuazione del Piano delle regole, come risultante dalla Tavola PR1 – Tavola di progetto.

L'impianto di gestione rifiuti occupa una superficie di 14.000 mq di cui:

- area coperta: 5.468 mq
- area scoperta: 8.532 mq

ed è situata in un comparto più ampio dove vengono svolte altre attività del gruppo Valagussa.

L'area è nella disponibilità della ditta in forza dei contratti di locazione stipulati con le società Valagussa Immobili srl (Fg. 7, Mapp. 4024 Sub. 1-2-3-4 (D)) e Officine Sala srl (Fg. 7, Mapp. 4023 Sub.2 (E) e Mapp. 2671 Sub. 702-704 (A-C)) in data 31.12.2025, con scadenza 31.12.2031, prorogabili.

- 1.2 La ditta ha effettuato la valutazione della localizzazione dell'area dell'impianto in rapporto ai principi escludenti previsti dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti di cui alla DGR n. 1990 del 20.06.2014, come aggiornata con DGR n. 7860 del 12.02.2018, vigente al momento della presentazione dell'istanza, rilevando che l'area non risulta sottoposta a vincoli ricadenti nei criteri escludenti.

Al comparto risulta, altresì, associato il seguente vincolo penalizzante, come indicato nel parere trasmesso dal Comune di Merate prot. n. 1609 del 14.01.2021 (in atti provinciali prot. n. 4257 del 15.01.2021) corredato di scheda vincoli:

Tutela dei beni culturali e paesaggistici

- *Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree.*

L'area dell'impianto è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. n. 42/2004, che riguarda l'intero territorio comunale, come confermato nel già citato parere del Comune di Merate del 14.01.2021. Si evidenzia che l'impianto è ubicato in una zona individuata dal PGT quale area a destinazione produttiva e per gli interventi al layout esterno dell'impianto che necessitano di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005 (riorganizzazione aree funzionali esterne, realizzazione barriera cementizia, muro di confine e copertura reticolare) è stato acquisito il parere paesaggistico n. 32/2021 reso dal Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di Lecco con nota prot. n. 63717 del 10.12.2021, che costituisce l'Allegato D al presente atto.

Riguardo alla verifica del rischio idraulico ai sensi della dgr n. 239 del 18.06.2018, si rileva che, nell'ambito della verifica dei criteri localizzativi svolta dalla ditta, l'impianto non rientra nelle aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGRA).

Con riferimento alla variante al PGT approvata con deliberazione del C.C. n. 12 del 9.04.2024, le tavole dei vincoli (Tavola DP2 e Tavola PR4) non prevedono vincoli ulteriori.



1.3 Nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

- R13 - *Messa in riserva di rifiuti (non pericolosi) per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*, mediante stoccaggio nelle apposite aree individuate al successivo punto 1.6;
- R5 – *Riciclaggio / recupero di altre sostanze inorganiche* (rifiuti non pericolosi) descritta al successivo punto 1.8.

Si riporta di seguito l'elenco delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti:

- N. 1 frantumatore semimobile marca POWERSCREEN mod. PREMIERTRACK 420 E
- N. 1 vaglio semovente marca REV mod. GSV 35/S
- N. 1 vaglio rotativo marca POWERSCREEN mod. TROMMEL 725
- N. 1 pala gommata
- N. 1 escavatore cingolato
- N. 1 escavatore gommato
- N. 1 spazzatrice stradale.

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposto ad operazioni di messa in riserva (R13) viene rideterminato in 5.790 mc, corrispondenti a 8.219 tonnellate.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R5) viene confermato in 160.000 t/anno complessive. Si precisa che il flusso dei rifiuti in ingresso sottoposti alla sola operazione R13 è compreso nel quantitativo massimo complessivo di 160.000 t/anno.

1.6 L'impianto, a seguito delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali.

Area	Descrizione	mq	mc	t	Codici EER	Operazioni
Zona di conferimento / accettazione (*)		=	=	=		
Zona di verifica documentale		=	=	=		
1	Vetro	200	400	600	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13, R5
2	Rifiuti biodegradabili	100	25	50	200201	R13
3	Rifiuti inerti misti	520	2500	3600	010408, 010409, 010413, 101208, 101311, 161104, 161106, 170102, 170103, 170508, 170904	R13, R5
4	Terre e rocce	640	1800	2520	200202, 170504	R13, R5
5/5B	Miscela bituminose	160	400	800	170302	R13, R5
6	Cemento, miscugli, scorie di cemento	200	400	500	170101, 170107	R13, R5
7	Plastica	60	60	4,5	150102, 150106, 170203, 200139	R13
8	Legno	30	35	15	150103, 170201, 200138	R13
9	Carta e cartone	30	35	4,5	150101, 200101	R13
10	Metalli ferrosi e non ferrosi	30	35	25	150104, 170401, 170402, 170403, 170405, 170407	R13
11	Materiali a base gesso	80	100	100	170802	R13
EoW	Terre e rocce	1.300	9.000	13.500	=	
EoW	Granulato di	350	3.000	4.500	=	



	conglomerato bituminoso					
EoW	Aggregato recuperato (ex riciclato)	1.450	9.000	13.500	=	
Area deposito temporaneo		=	=	=		
Area rifiuto non conforme		=	=	=		
Area per il controllo radiometrico		=	=	=		
Area sosta anomalia radiometrica		=	=	=		

(*) area esterna al perimetro dell'impianto, ma nella disponibilità della società Valagussa Ambiente

Per il dettaglio delle aree funzionali si rimanda alla Tavola 2b *Area gestione dei rifiuti – Stato di progetto*, parte integrante del presente provvedimento.

- 1.7 I codici EER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, le relative operazioni di recupero autorizzate e i prodotti ottenuti (EoW) vengono riportati nella seguente tabella.

Codice EER	Descrizione	Area stoccaggio	R13	R5	EoW ottenuti
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
010409	Scarti di sabbia e argilla	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	1	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
101311	Rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
150101	Imballaggi in carta e cartone	9	X		-
150102	Imballaggi in plastica	7	X		-
150103	Imballaggi in legno	8	X		-
150104	Imballaggi metallici	10	X		-
150106	Imballaggi in materiali misti	7	X		-
150107	Imballaggi in vetro	1	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
160120	Vetro	1	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
170101	Cemento	6	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
170102	Mattoni	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
170103	Mattonelle e ceramiche	3	X	X	Aggregato



Codice EER	Descrizione	Area stoccaggio	R13	R5	EoW ottenuti
					recuperato ⁽¹⁾
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	6	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
170201	Legno	8	X		-
170202	Vetro	1	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
170203	Plastica	7	X		-
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	5, 5B	X	X	Granulato di conglomerato bituminoso (DM 69/2018)
170401	Rame, bronzo e ottone	10	X		-
170402	Alluminio	10	X		-
170403	Piombo	10	X		-
170405	Ferro e acciaio	10	X		-
170407	Metalli misti	10	X		-
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	4	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Terra vagliata
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	11	X		-
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	3	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
191205	Vetro	1	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
200101	Carta e cartone	9	X		-
200102	Vetro	1	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	8	X		-
200139	Plastica	7	X		-
200201	Rifiuti biodegradabili	2	X		-
200202	Terra e roccia	4	X	X	Aggregato recuperato ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Terra vagliata

⁽¹⁾ ex aggregato riciclato

⁽²⁾ per la produzione di aggregato recuperato viene utilizzata la frazione inerte grossolana (ciottoli o trovanti di origine antropica) derivante dalla vagliatura dei rifiuti di cui ai codici EER 170504 e 200202

1.8 Operazioni di recupero

Operazione R13

I rifiuti ritirati sono stoccati in messa in riserva (R13) prima del successivo avvio a recupero presso l'impianto o presso impianti di soggetti terzi autorizzati.

I rifiuti di cui ai codici EER 150101, 150102, 150103, 150104, 150106, 170201, 170203, 170401, 170402, 170403, 170405, 170407, 170802, 200101, 200138, 200139, 200201 vengono sottoposti alla sola operazione di messa in riserva.



Tali rifiuti sono avviati ad impianti terzi debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.lgs. 152/2006 accompagnati dal relativo formulario di identificazione.

I rifiuti di cui ai codici EER 010408, 010409, 010413, 101112, 101208, 101311, 150107, 160120, 161104, 161106, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170302, 170504, 170508, 170904, 191205, 200102, 200202 sono sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) presso l'impianto.

Lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato sia in cumuli sia in cassoni, al coperto (all'interno del capannone o sotto la struttura reticolare in progetto) e allo scoperto sul piazzale impermeabilizzato. Qualora la messa in riserva venga effettuata in cumuli, al fine di evitare la commissione dei rifiuti con diverso codice EER e di contenere gli stessi entro le rispettive aree di competenza, viene previsto l'utilizzo di barriere semimobili in calcestruzzo.

Operazione R5

La ditta svolge attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi (inerti) con produzione dei seguenti EoW:

- granulato di conglomerato bituminoso ex DM 69/2018;
- aggregato recuperato (ex aggregato riciclato) ex art. 184-ter, comma 3, D.lgs. 152/2006 (EoW "caso per caso");
- terra vagliata ex art. 184-ter, comma 3, D.lgs. 152/2006 (EoW "caso per caso").

Recupero di conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso

L'attività di recupero (R5) effettuata sul rifiuto di cui al codice EER 170302 viene svolta conformemente a quanto previsto dal DM 28 marzo 2018 n. 69 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per la quale la società aveva presentato istanza di aggiornamento dell'autorizzazione in data 26.10.2018.

Le fasi del recupero sono le seguenti:

- Accettazione del carico in ingresso ed esecuzione delle verifiche di cui all'Allegato 1, parte b), punto b.1) del DM 69/2018;
- Messa in riserva dei rifiuti in ingresso presso le aree 5B (stoccaggio del conglomerato bituminoso in attesa di analisi) e 5 (stoccaggio del conglomerato bituminoso in possesso di analisi attestante la non pericolosità del rifiuto);
- Separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti (carta, plastica, legno);
- Riduzione volumetrica tramite frantumatore e separazione dei materiali ferrosi mediante deferizzatore;
- Deposito del materiale trattato, in cumulo al coperto, per sottoporlo alle verifiche di conformità cui all'Allegato 1, parte b), punto b.2) del DM 69/2018, effettuate su lotti di massimo 3.000 mc;
- Deposito del granulato di conglomerato bituminoso (EoW), in attesa della commercializzazione / utilizzo per gli scopi previsti dall'Allegato 1, parte a) del DM 69/2018, previa redazione della dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018.

Recupero di rifiuti inerti per la produzione di aggregato recuperato

L'attività di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi per la produzione di aggregato recuperato riguarda i seguenti codici EER: 010408, 010409, 010413, 101112, 101208, 101311, 150107, 160120, 161104, 161106, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170504, 170508, 170904, 191205, 200102, 200202.

Trattasi di rifiuti che, sinteticamente, hanno la seguente provenienza:

- processi termici, scarti di vetro, ceramica, mattoni, cemento etc. (codici EER 10...)
- imballaggi in vetro (codici EER 15...)
- non specificati altrimenti (codici EER 16...)
- attività di costruzione e demolizione (codici EER 17...)



- impianti di trattamento rifiuti (codici EER 19...)
- rifiuti urbani, terra e roccia (codici EER 20...)
- attività di estrazione cave, lavorazione della pietra (codici EER 01...).

Per quanto concerne i codici EER 170504 e 200202, la ditta precisa che, ai fini della produzione di aggregato recuperato, gli stessi sono costituiti dalla frazione inerte grossolana (ciottoli o trovanti di origine antropica) derivante dalla vagliatura di tali rifiuti.

Le fasi del recupero sono le seguenti:

- Accettazione del carico in ingresso ed esecuzione delle verifiche previste dal protocollo di accettazione;
- Messa in riserva dei rifiuti in ingresso presso le aree dedicate (aree 1, 3, 6);
- Separazione manuale e/o meccanica (mediante escavatore, pala) delle frazioni estranee eventualmente presenti (imballaggi, legno, metallo);
- Riduzione volumetrica tramite frantumatore semimobile;
- Separazione dei materiali ferrosi mediante deferizzatore a nastro collegato al gruppo di frantumazione;
- Vagliatura/selezione granulometrica del materiale frantumato mediante vaglio semovente;
- Deposito del materiale trattato in cumulo per sottoporlo alle verifiche di conformità per l'attribuzione della qualifica di EoW, effettuate su lotti di massimo 3.000 mc;
- Deposito dell'aggregato recuperato (EoW) in cumulo in attesa della commercializzazione / utilizzo per i seguenti utilizzi, previa redazione della dichiarazione di conformità:
 - o opere edili e stradali (rilevati, sottofondi, fondazioni, riempimenti, strati accessori)
 - o produzione di prodotti per l'edilizia (misti granulari legati)
 - o recuperi ambientali.

In generale, la ditta attesta la conformità per gli usi specifici riferiti all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente 15 luglio 2005 n. 5205.

Le operazioni di recupero R5 vengono svolte sul piazzale antistante il capannone D (ex D1), nell'area di lavorazione dei rifiuti dove sono collocate le attrezzature (frantumatore semimobile / vaglio semovente), presidiato da impianti di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri.

Il materiale trattato viene stoccato nelle aree identificate come "EoW – aggregato riciclato", per le quali è previsto un utilizzo a rotazione, avendo cura di identificare ciascun lotto mediante apposita cartellonistica che renda evidente se si tratta di lotto in attesa di verifica analitica o di lotto già analizzato e certificato come EoW.

Il materiale certificato come EoW può essere "miscelato" con prodotti vergini o altri EoW (es. granulato di conglomerato bituminoso).

Recupero di terre e rocce per la produzione di terra vagliata

L'attività di recupero (R5) di terre e rocce non pericolose per la produzione di terra vagliata riguarda i codici EER 170504 e 200202. Trattasi di materiale inerte vario, costituito da terra con presenza di sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica, non contaminato, che rispetta i limiti di colonna A o B della Tabella 1 Allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

Le fasi del recupero sono le seguenti:

- Accettazione del carico in ingresso ed esecuzione delle verifiche previste dal protocollo di accettazione;
- Messa in riserva dei rifiuti in ingresso presso l'area 4, al coperto, mantenendo separati i rifiuti con parametri conformi alla colonna A dai rifiuti con parametri conformi alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e sm.i.;
- Vagliatura dei rifiuti mediante vaglio rotante, con separazione della frazione terrosa dalla frazione costituita da ciottoli o trovanti di origine antropica, destinati al trattamento dei rifiuti per la produzione di aggregato recuperato;
- Deposito della terra vagliata in cumulo per sottoporla alle verifiche di conformità per l'attribuzione della qualifica di EoW, effettuate su lotti di massimo 3.000 mc;
- Deposito della terra vagliata (EoW) in cumulo in attesa della commercializzazione / utilizzo per i seguenti utilizzi, previa redazione della dichiarazione di conformità:



- Terra vagliata colonna A: recuperi ambientali (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, commerciale e industriale)
- Terra vagliata colonna B: opere stradali (siti ad uso commerciale e industriale, rilevati e sottofondi stradali).

Le operazioni di recupero R5 vengono svolte all'interno del capannone D (ex D1), nell'area di lavorazione dei rifiuti dove è collocato vaglio rotante.

Il trattamento avviene avendo cura di tenere separati i rifiuti costituiti da "terra colonna A" dai rifiuti costituiti da "terra colonna B"; allo stesso modo viene stoccata separatamente la terra in uscita dal trattamento.

In materiale trattato viene stoccato nelle aree identificate come "EoW – terra", per le quali è previsto un utilizzo a rotazione, avendo cura di identificare ciascun lotto mediante apposita cartellonistica che renda evidente se si tratta di lotto in attesa di verifica analitica ("terra colonna A lavorata in attesa di analisi" o "terra colonna B lavorata in attesa di analisi") o di lotto già analizzato e certificato come EoW ("EoW terra colonna A" o "EoW terra colonna B").

1.9 Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

La ditta svolge attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi inerti con produzione di End of Waste (EoW) sia ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006 ("granulato di conglomerato bituminoso" ai sensi del DM 69/2018) sia ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.lgs. 152/2006 ("aggregato recuperato" e "terra vagliata" - EoW "caso per caso");

L'operazione R5 consente di ottenere i seguenti EoW:

- granulato di conglomerato bituminoso ex DM 69/2018;
- aggregato recuperato (ex aggregato riciclato) ex art. 184-ter, comma 3, D.lgs. 152/2006 (EoW "caso per caso");
- terra vagliata ex art. 184-ter, comma 3, D.lgs. 152/2006 (EoW "caso per caso").

Granulato di conglomerato bituminoso

La ditta ha dichiarato che il recupero dei rifiuti di cui al codice EER 170302 – *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301** viene effettuato nel rispetto del DM 28 marzo 2018, n. 69 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. L'attività di recupero è descritta nel precedente paragrafo 1.8.

Il granulato di conglomerato bituminoso viene impiegato per gli scopi specifici previsti dal DM 69/2018, previa verifica dei requisiti tecnici e ambientali stabiliti dal medesimo decreto per ciascun utilizzo.

Aggregato recuperato e terra vagliata

Tali EoW sono così classificati ai sensi della Tabella 4.3 delle linee guida SNPA 41/2022, recante le "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso":

7 - Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).

A differenza di quanto dichiarato dal proponente, l'ARPA ha ritenuto nel proprio parere in atti provinciali prot. n. 27083 del 15.06.2022 che anche il processo di recupero proposto per l'aggregato recuperato ricada nella casistica 7 della Tabella 4.3 delle linee guida SNPA e non nella casistica 3 della medesima Tabella, in quanto l'attività di recupero non risulta completamente rispondente al DM 5.02.1998 non solo per le tipologie di rifiuti in ingresso, ma anche per gli utilizzi previsti degli EoW ottenuti.

La ditta ha effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni generali e dei criteri specifici richiesti per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art.184-ter, commi 1 e 3, del D.lgs. 152/2006, depositando i seguenti documenti:

- *Procedura di gestione EoW* rev. dicembre 2021
- *Procedura di accettazione rifiuti* rev. dicembre 2021, completa di *Scheda di omologa*, *Procedura di campionamento* e *Registro di campionamento*
- *Specifiche EoW aggregato riciclato* rev. dicembre 2021



- *Specifiche Eow terra vagliata* rev. dicembre 2021
- *Registro EoW* rev. luglio 2021
- *Confronto con Linee guida SNPA 23/2020* rev. agosto 2021
- *Adempimenti POPs – REACH – CLP per gli EoW*, rev. dicembre 2021
- *Procedura di controllo del processo di produzione* e relativi allegati (*Programma controlli giornaliero, Piano controllo EoW, Verbal prelievo, Registro non conformità*) rev. dicembre 2021
- *Dichiarazione conformità* rev. dicembre 2021.

È stato acquisito il parere obbligatorio e vincolante di ARPA con nota in atti provinciali prot. n. 27083 del 15.06.2022 e successivi aggiornamenti prot. n. 15201 del 15.03.2023 e prot. n. 18479 del 07.04.2025.

Considerati il protrarsi dei tempi per la conclusione dell'iter istruttorio e gli sviluppi normativi nel frattempo intervenuti (DM 152/2022 e DM 127/2024), recependo le indicazioni fornite dalla stessa ARPA dipartimentale, la ditta dovrà provvedere ad aggiornare l'intero sistema di gestione al nuovo DM 127/2024, che costituisce riferimento tecnico anche per i codici EER non contemplati dal medesimo decreto, come da successiva prescrizione n. 4.30.

- 1.10 I rifiuti decadenti dalle attività di recupero autorizzate e destinati ad impianti che completano il ciclo di recupero ovvero ad impianti di smaltimento, limitatamente alle frazioni non valorizzabili in termini di materia o di energia, vengono gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D.lgs. 152/2006 nell'apposita area individuata nella Tavola 2b *Area gestione dei rifiuti – Stato di progetto*.



2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1. L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato e autorizzato con il presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e relativi allegati planimetrici.
- 2.2. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti nonché le specifiche tecniche dei prodotti che si ottengono dalle operazioni di recupero svolte devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1.
- 2.3. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.4. Possono essere ritirati, stoccati e sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati nella tabella di cui al punto 1.7 con le relative descrizioni e limitazioni.
- 2.5. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e, ove necessario, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" o, in alternativa, nel caso di impossibilità tecnica (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi) a procedere ad ordinaria analisi chimica, previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione attestante le caratteristiche di "non pericolosità" del rifiuto.

Le verifiche analitiche di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà richiesta in occasione del primo conferimento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei cicli di produzione. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuati applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - c) verifica acquisizione delle valutazioni effettuate dal produttore del rifiuto circa il rispetto dei valori limite di concentrazione massima delle pertinenti sostanze elencate nell'Allegato IV del Regolamento (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti, come modificato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2022. Tali valutazioni possono contemplare l'esclusione per origine delle sostanze elencate o devono essere accompagnate da analisi nel caso in cui, sulla base della composizione del rifiuto e/o della sua provenienza, è ipotizzabile la presenza delle stesse. Le verifiche analitiche devono essere acquisite e valutate per ciascuna partita di rifiuto ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico costante e definito per cui devono ricorrere almeno ogni sei mesi; ad ogni variazione di quest'ultimo, dovranno essere acquisite nuove valutazioni aggiornate dal produttore del rifiuto. La ditta deve essere in grado di documentare sempre, all'atto del controllo, le valutazioni acquisite e la completezza delle stesse.
- 2.6. Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti.
- 2.7. Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222/2009 inerente alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
- 2.8. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.9. Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. di Regione Lombardia n. 36 del 07.01.1998, per quanto applicabile, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.10. I rifiuti in ingresso, i rifiuti recuperati in attesa di certificazione / gli EoW (prodotti e/o ritirati da terzi) e i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola 2b *Area gestione dei rifiuti – Stato di progetto*).



- 2.11. Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato utilizzando, se necessario, divisori mobili (tipo new jersey); l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.12. Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.13. Nelle aree destinate alla messa in riserva di rifiuti di varia natura deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle aree medesime.
- 2.14. Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.15. Le aree destinate alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente, devono essere al chiuso ovvero al coperto e dotate di pavimentazione con adeguata resistenza ed impermeabilizzazione.
- 2.16. L'area o le aree destinate al trattamento dei rifiuti devono essere adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuarsi, cioè chiuse o attrezzate ovvero dotate di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e raccolta dei reflui nonché, se necessario, di opportuni sistemi di aspirazione.
- 2.17. Lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 2.18. I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.19. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.20. I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.21. Gli eventuali rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero in contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza.
- 2.22. I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari ad 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.
- 2.23. Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento.
- 2.24. I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.25. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire fra loro.
- 2.26. Deve essere prevista un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata di appositi presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o all'accettazione all'impianto.
- 2.27. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.



- 2.28. La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.29. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.30. Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati agli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.31. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto devono essere adeguatamente mantenute e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 2.32. Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni, anche in caso di incidenti.
- 2.33. I macchinari ed i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.34. Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.35. La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.36. Le superfici scolanti devono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne.
- 2.37. Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.38. In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.39. Le operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata, opportunamente pavimentata e dotata di sistemi di intercettazione e raccolta delle acque.
- 2.40. Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.41. Le aree adibite allo stoccaggio, alla movimentazione e al trattamento dei rifiuti o materiali polverulenti devono essere presidiati da sistemi di contenimento (muri perimetrali) o sistemi di nebulizzazione dedicati finalizzati al contenimento dei moti di dispersione eolica del particolato. (formati aut. inerti)
- 2.42. Le aree di stoccaggio dei rifiuti, dei rifiuti recuperati in attesa di certificazione EoW e degli EoW devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.



- 2.43. I rifiuti prodotti dall'attività di cernita devono essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.44. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero svolta e gestiti in deposito temporaneo devono rispettare le modalità e le tempistiche definite dall'art. 185-bis del D.lgs. 152/06.
- 2.45. I rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. I materiali derivanti dalle operazioni di recupero in attesa delle verifiche di conformità per l'attribuzione della qualifica di EoW, qualora non conformi, non possono essere mantenuti in stoccaggio per oltre 6 mesi dalla data di produzione e devono essere avviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati.
- 2.46. I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
- 2.47. L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente alle autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- 2.48. Deve essere assicurata la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 188-bis, 190 e 193, nonché alla disciplina vigente del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). La ditta è altresì tenuta alla compilazione e trasmissione della scheda impianti dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2003, secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511 e s.m.i.
- 2.49. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 2.50. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. È inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- 2.51. La recinzione e la barriera a verde devono essere sottoposte a periodico controllo e a manutenzione al fine di garantirne l'integrità.
- 2.52. Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
- 2.53. Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi (D.lgs. 81/2008, DPR 151/2011, DM 3.8.2015, DM 26.02.2022) e, per quanto non esplicitamente indicato, le ulteriori indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.01.2019.
- 2.54. L'insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza.
- 2.55. Deve essere presente e funzionante l'impianto antincendio e devono essere effettuati regolari controlli a cura del gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo (videosorveglianza, sistemi di rilevazione, allarmi, etc.).
- 2.56. Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.
- 2.57. Il direttore tecnico, opportunamente formato, deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.



3. Prescrizioni di carattere specifico

- 3.1. Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R5) non deve essere superiore a 160.000 t/anno.
- 3.2. Il quantitativo di rifiuti sottoposti a messa in riserva (R13) deve avvenire nel rispetto del quantitativo massimo autorizzato e dei limiti stabiliti per le singole aree funzionali come indicato nella Tabella di cui al punto 1.6.
- 3.3. Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il codice EER 191212, è necessario che il registro cronologico di carico/scarico rifiuti e il formulario riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. codice EER in ingresso all'impianto).
- 3.4. Per i rifiuti di cui al codice EER 170802 l'analisi di caratterizzazione deve prevedere anche la ricerca del parametro amianto. Il quantitativo di amianto deve risultare inferiore al limite di rilevabilità (DL) pari a 100 mg/kg.
- 3.5. A parziale deroga della prescrizione 2.5 lett. b), come da protocollo di accettazione, per i rifiuti di cui al codice EER 170302 l'analisi di caratterizzazione deve essere effettuata, a cura della ditta, mediante prelievo di un campione dal cumulo presente nell'area 5B - stoccaggio del conglomerato bituminoso in attesa di analisi al raggiungimento di un quantitativo massimo di 200 mc. La verifica analitica deve prevedere la ricerca dei parametri amianto e IPA.
- 3.6. I rifiuti di cui al codice EER 200201, qualora costituiti da matrice organica fermentescibile, dovranno essere avviati a recupero entro 72 ore dalla ricezione, in modo da evitare l'insorgenza di fenomeni di molestia olfattiva.
- 3.7. È consentito utilizzare fusti metallici per lo stoccaggio di rifiuti / materie prime purché puliti e correttamente identificati.
- 3.8. Entro 30 giorni dalla data del presente atto dovrà essere installato sul nuovo frantumatore semimobile POWERSCREEN PREMIERTRACK 420E un dispositivo di limitazione (blocco tecnologico) al fine di vincolare la quantità massima di materiale in ingresso allo stesso al valore di 350 t/h, coerente con il dato targa del precedente frantumatore; l'intervento dovrà essere eseguito a cura della ditta costruttrice e dovrà assicurare la non modificabilità della regolazione apposta. Di tale adempimento dovrà essere data comunicazione agli Enti entro la medesima scadenza allegando rapporto della ditta costruttrice relativa alle prove effettuate e alla regolazione eseguita sul macchinario.
- 3.9. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità operative di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla norma tecnica UNI 10897.
- 3.10. Fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., in particolare dall'art. 45 comma 2, l'azienda deve inoltrare almeno ad ARPA, al dipartimento territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento.
- 3.11. Nei casi in cui sia possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., se si intende avvalersi di tale possibilità si è tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, devono essere inviate ad ARPA – Dipartimento di Lecco, con un anticipo di almeno 30 giorni.
- 3.12. La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e immissione della zonizzazione acustica del Comune di Merate, con riferimento ai valori limite della L. 447/1995, come modificata dal D.lgs. 42/2017, e del D.P.C.M. 14.11.1997, nonché il valore limite differenziale presso i recettori abitativi più vicini all'insediamento.
- 3.13. Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione delle modifiche di cui al presente provvedimento, dovrà essere eseguita una campagna di rilievi acustici al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti di rumore stabiliti dalla normativa vigente (limiti assoluti di immissione e di emissione, limite differenziale di immissione). Le nuove verifiche dovranno essere effettuate valutando le condizioni di maggior esercizio dell'impianto e considerando la contemporaneità di svolgimento delle diverse



lavorazioni e di funzionamento degli impianti presenti. Nell'esecuzione di dette verifiche dovranno essere recepite le indicazioni formulate dall'ARPA dipartimentale nella relazione di controllo ambientale (matrice Rumore), in atti provinciali prot. n. 30181 del 09.06.2025, già in possesso della ditta. La relazione degli esiti della campagna di misura dovrà essere inoltrata agli Enti competenti entro la medesima scadenza e, qualora a seguito delle verifiche, dovessero emergere criticità per il rispetto dei limiti vigenti, la relazione suddetta dovrà essere accompagnata dalla descrizione degli ulteriori interventi di mitigazione acustica necessari e dall'indicazione della tempistica di realizzazione degli stessi.

Le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.1998 da un tecnico competente in acustica ambientale.

- 3.14. Fatte salve le prescrizioni contenute nel verbale di valutazione del progetto del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco prot. dipvvf.COM-LC n. U.0004887 del 13.05.2021, ad avvenuta ultimazione dei lavori di adeguamento ai fini antincendio e prima dell'avvio dell'attività con le varianti autorizzate dovrà essere presentata SCIA ex art. 4 del DPR 151/2011.
- 3.15. L'azienda dovrà effettuare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e la formazione del personale ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente.
- 3.16. La società deve ottemperare alle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale reso dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica con decreto n. 8621 del 28.08.2009, che si intendono qui integralmente riportate.

4. Prescrizioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto

- 4.1 Per i codici a specchio la caratterizzazione del rifiuto in ingresso, da parte del produttore, deve essere effettuata prima di ogni nuovo conferimento; per i rifiuti in ingresso provenienti dallo stesso ciclo produttivo, la caratterizzazione può essere semestrale.
- 4.2 Per i rifiuti prodotti derivanti dall'attività e caratterizzati da eventuali codici a specchio è necessario prevedere l'analisi chimica di caratterizzazione ai sensi della norma UNI 10802.
- 4.3 Oltre alla verifica in fase di omologa circa la corretta attribuzione del codice EER e la non pericolosità del rifiuto in caso di codice a specchio, è necessario che sia verificata l'eventuale presenza di sostanze previste da:
 - Allegato XIV e XVII del Regolamento REACH;
 - Elenco sostanze SVHC;
 - Allegato IV del Regolamento POPs. (m pag 22)
- 4.4 Nella procedura di accettazione dei rifiuti, per i codici EER 170107 e 170904 deve essere prevista una verifica visiva di tipo merceologico che confermi l'assenza di amianto sui carichi di rifiuto in ingresso. In caso dubbio, l'ammissibilità al recupero dovrà essere vincolata all'esecuzione di analisi che attestino che il quantitativo di amianto sia inferiore al limite di rilevanza (DL) pari a 100 mg/kg. Può essere considerata valida l'esclusione per origine di materiali quali mattoni e calcestruzzo. In caso di dubbio a seguito della verifica visiva, occorre verificare l'analisi dell'amianto eseguita dal produttore e solo qualora si verifichi il ritrovamento di evidenti anomalie, come presenza di pezzi di lastre di fibrocemento amianto o fibre visibili, deve essere eseguita una analisi per il ritiro del rifiuto.
Per il codice EER 170508 l'accettazione potrà avvenire solo con analisi attestante la presenza dell'amianto in quantitativo inferiore al limite di rilevanza (DL) pari a 100 mg/kg. Inoltre, ai fini dell'accettazione deve essere eseguito il test per determinare l'indice di rilascio IR ai sensi di quanto previsto dal DM 14.05.1996.
- 4.5 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dai regolamenti comunitari e/o decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento.
- 4.6 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate (R5) devono avere caratteristiche merceologiche conformi:
 - al DM 28 marzo 2018 n. 69, per quanto riguarda il granulato di conglomerato bituminoso;
 - al DM 28 giugno 2024 n. 127, per quanto applicabile e fatte salve le ulteriori prescrizioni formulate dall'ARPA dipartimentale nei propri pareri per l'End of Waste "caso per caso" e



recepite nel presente atto, per quanto riguarda l'aggregato recuperato (ex aggregato riciclato) e la terra vagliata.

- 4.7 Gli EoW ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla norme UNI /specifiche tecniche di settore. Ciascuna norma di settore individua gli scopi specifici a cui la sostanza o l'oggetto è destinato. È responsabilità dell'azienda osservare rigorosamente tutte le norme tecniche specifiche inerenti agli EoW prodotti e commercializzati.
- 4.8 Il vaglio deve assicurare la selezione delle frazioni granulometriche previste dalle norme tecniche di riferimento per lo specifico utilizzo degli EoW prodotti.
- 4.9 Per la produzione di aggregato recuperato può essere utilizzata solo la frazione inerte grossolana (ciottoli o trovanti di origine antropica) derivante dalla vagliatura delle terre e rocce. Considerato che tali rifiuti derivano da un trattamento di tipo meccanico gli stessi dovranno essere correttamente classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912 - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti*.
- 4.10 Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere garantito il rispetto dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi ai quali sono destinati i lotti di aggregato recuperato previsti dall'Allegato 2 (art. 4 del DM 127/2024). Si evidenzia che, per gli usi indicati dalla ditta nell'istanza originale e riferibili alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, sussiste l'obbligo di rispettare i limiti più stringenti riportati nella terza colonna della Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM 127/2024. Per i lotti di aggregato recuperato prodotti da rifiuti provenienti da siti di bonifica, oltre che il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1, dovrà essere garantito, per i parametri caratteristici del sito di origine ovvero per i contaminanti indice di cui allo specifico progetto di bonifica, il rispetto delle concentrazioni di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.lgs.152/06 per i destini di utilizzo previsti alla lettera a) dell'Allegato 2 al DM 127/2024 e di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 per i destini di cui alle lettere da b) a g) dello stesso decreto. Anche per i lotti di aggregato recuperato prodotto da rifiuti provenienti da siti di bonifica si dovranno applicare le verifiche di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 1 del DM 127/2024 riferito al test di cessione.
- 4.11 Per il recupero di rifiuti provenienti da siti contaminati e/o di bonifica si prescrive inoltre che:
- i rifiuti devono arrivare direttamente dal cantiere di bonifica e non da siti di messa in riserva esterni al sito;
 - il processo di recupero deve essere condotto anche per rifiuti provenienti da diversi cantieri, ma interessati esclusivamente da contaminazione di uguali sostanze o famiglie di sostanze, se il processo consente il trattamento contemporaneo di più sostanze della stessa famiglia;
 - nel caso di sole lavorazioni meccaniche non sono ammessi rifiuti che superano i limiti di colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs.152/2006; tali rifiuti sono ammessi solo in presenza di impianto di trattamento idoneo alla decontaminazione;
 - per gli altri codici EER diversi da 170504, per rifiuti provenienti dal sito, il gestore dovrà attestare per origine l'assenza di potenziale contaminazione (es. edificio/manufatto demolito non interessato dalla contaminazione dei terreni e delle falde); nei casi dubbi (es. fondamenta demolite di un edificio collocato in un sito con terreno contaminato, ma non nell'area interessata direttamente dalla contaminazione) dovrà essere effettuata la verifica analitica dei parametri caratteristici del sito di origine ovvero contaminanti indice di cui allo specifico progetto di bonifica.
- 4.12 Per gli usi indicati dalla ditta nell'istanza originale, sia per l'aggregato recuperato sia per la terra vagliata, occorre riferirsi ai corrispondenti scopi specifici indicati nell'Allegato 2 (art. 4) al DM 127/2024.
- 4.13 Per le norme prestazionali e di idoneità tecnica riferite agli EoW aggregato recuperato e terra vagliata, la ditta deve osservare quanto riportato nella Tabella 5 dell'Allegato 2 al DM 127/2024.
- 4.14 Ogni lotto di aggregato recuperato / terra vagliata prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella Tabella 3 dell'Allegato 1 al DM 127/2024. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C12/15. Sono, altresì, esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.



- 4.15 Il produttore di aggregato recuperato è soggetto all'obbligo di marcatura CE in relazione ai diversi usi del prodotto (ad esclusione degli utilizzi indicati nel DM 127/2024). Tale marchio attesta la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie. Le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE sono riportate nella tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/2024.
- 4.16 Il processo di recupero dei rifiuti di conglomerato bituminoso (codice EER 170302) per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso deve avvenire in conformità alle disposizioni del DM 69/2018, che si intendono qui espressamente richiamate, in particolare per caratteristiche del rifiuto in ingresso, caratteristiche del prodotto ottenuto, scopi specifici di utilizzo e caratteristiche prestazionali.
- 4.17 L'integrazione del granulato di conglomerato bituminoso con altri EoW ottenuti dal trattamento di rifiuti inerti può essere effettuata al solo fine della produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di manufatti stradali, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
- 4.18 L'utilizzo a rotazione delle aree di stoccaggio, sia dei rifiuti sia dei materiali lavorati in attesa di certificazione EoW / EoW certificati proposto dalla ditta, è consentito nel rispetto delle seguenti modalità gestionali, fermo restando che deve essere garantito il deposito in sicurezza con l'ausilio di presidi ambientali adeguati:
- le superfici di stoccaggio devono essere completamente libere e sottoposte a preventiva pulizia;
 - i rifiuti / prodotti nell'area devono essere in ogni momento chiaramente individuabili mediante idonea cartellonistica.
- Il gestore dell'impianto deve tenere traccia delle operazioni di pulizia condotte per garantire la corretta gestione delle aree di stoccaggio, predisponendo un apposito registro di gestione di tali operazioni e dando inoltre evidenza delle eventuali non conformità registrate.
- 4.19 Il gestore deve sempre garantire la separazione degli stoccaggi dei rifiuti rispetto quelli degli EoW; inoltre, i materiali lavorati in attesa di certificazione EoW e di predisposizione della dichiarazione di conformità devono essere sempre tenuti separati dagli EoW già certificati e in attesa di commercializzazione.
- 4.20 Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente impermeabilizzate ed eventuali sversamenti dagli automezzi devono essere raccolti e convogliati separatamente; devono, inoltre, essere strutturate in modo da minimizzare le emissioni odorigene e le polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio del rifiuto.
- 4.21 Devono essere rispettate rigorosamente le misure di sicurezza, nonché devono essere mantenuti sempre visibili tutti i cartelli di identificazione delle aree di stoccaggio, di lavorazione dei rifiuti e degli EoW prodotti.
- 4.22 L'impianto di recupero, inteso come stabilimento, deve avere capacità adeguata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, secondo i quantitativi autorizzati nell'atto autorizzativo, e per lo stoccaggio degli EoW e degli eventuali rifiuti prodotti.
- 4.23 La dimensione massima dei lotti di EoW prodotto (granulato di conglomerato bituminoso, aggregato recuperato, terra vagliata) è pari a 3.000 mc per ciascuna tipologia.
- 4.24 Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su ciascun lotto di EoW prodotto. Nel caso del granulato di conglomerato bituminoso, la dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018. Nel caso dell'aggregato recuperato e della terra vagliata, la dichiarazione di conformità proposta deve essere integrata con gli ulteriori elementi previsti dal modello di cui all'Allegato 3 al DM 127/2024.
- 4.25 La dichiarazione di conformità, trasmessa agli Enti competenti con le modalità e in conformità a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali, deve essere conservata presso l'impianto e messa a disposizione degli Enti di controllo.
- 4.26 Fino all'avvenuta certificazione di idoneità dell'EoW, attestata con la dichiarazione di conformità, il materiale mantiene la qualifica di rifiuto e viene gestito come R5 all'interno delle aree di stoccaggio EoW, fisicamente separato dagli EoW già certificati e identificato con opportuna cartellonistica.
- 4.27 Lo stoccaggio del materiale in attesa di certificazione EoW o, eventualmente, già certificato, dovrà avvenire in modalità tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali attese, oltre che idonee condizioni di sicurezza.



- 4.28 Qualora un lotto di EoW, o anche solo una parte dello stesso, si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere gestito come rifiuto, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/06.
- 4.29 Restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali / prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero che non risultano conformi alle specifiche previste per la cessazione della qualifica di rifiuto. Il lotto di EoW non conforme deve essere identificato con apposita cartellonistica ed essere sottoposto ad ulteriori operazioni di recupero o avviato a smaltimento.
- 4.30 Entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, la ditta dovrà adeguare il sistema di gestione agli atti ai riferimenti tecnici e normativi del DM 127/2024. Il sistema di gestione deve dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento, comprensivo del controllo di qualità e dell'automonitoraggio; inoltre, deve garantire la completa tracciabilità dei rifiuti dal conferimento in impianto fino alla produzione dei lotti di EoW, nonché dimostrare la conformità del processo di recupero ai criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- 4.31 Il sistema di gestione dovrà essere aggiornato costantemente, al fine di garantire il rispetto degli obblighi relativi ai controlli previsti dalle normative tecniche di settore, nonché dei seguenti obblighi minimi:
- protocollo di accettazione dei rifiuti comprensivo della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento e monitoraggio;
 - procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo se previsti;
 - procedure per la verifica di conformità del prodotto EoW;
 - definizione del lotto.
- Il sistema indicato deve assicurare la conformità:
- al quadro prescrittivo della presente autorizzazione;
 - ai contenuti del 28 giugno 2024, n. 127 (per quanto applicabile) e del DM 28 marzo 2018, n. 69.
- 4.32 La documentazione relativa al sistema di gestione applicato deve essere conservata presso l'impianto e messa a disposizione degli Enti di controllo.
- 4.33 Il sistema di gestione deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili. Devono essere comunicati eventuali aggiornamenti.
- 4.34 Il sistema di gestione della qualità deve contenere apposite procedure che definiscano:
- le caratteristiche e le specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - la modalità di pesatura e registrazione dei dati relativi ai carichi in uscita;
 - la frequenza di monitoraggio per campionamento del materiale recuperato;
 - le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
 - il processo di destinazione del materiale recuperato e quindi l'uso previsto.
- 4.35 I registri del sistema di gestione, ove sono riportate tutte le verifiche condotte sui rifiuti in ingresso e uscita, nonché le non conformità, i monitoraggi effettuati, i parametri di processo rilevati e le verifiche condotte sull'EoW prodotto, dovranno essere compilati, conservati e resi disponibili per gli Enti preposti al controllo.
- 4.36 La ditta deve tenere a disposizione degli enti di controllo le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EoW e i certificati relativi alle marcature CE; analogamente, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006, deve dare dimostrazione del rispetto del Regolamento U.E. 18 dicembre 2006, n. 1907 (REACH), del Regolamento U.E. 16 dicembre 2008, n. 1272 (CLP) e del Regolamento U.E. n. 1021/2019 (POPs), in relazione agli EOW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo.
- 4.37 È necessario che la ditta aggiorni costantemente la check-list degli Adempimenti POPs-REACH-CLP, specificando le valutazioni effettuate a supporto dell'eventuale inapplicabilità del Regolamento REACH e le ulteriori valutazioni inerenti alla presenza di sostanze SVHC. Per le sostanze SVHC negli articoli, si ricorda la verifica dell'obbligo al Database SCIP, secondo l'art.9, par.1, lett. i) della Direttiva 2008/98/CE. Inoltre, si dovrà verificare l'eventuale presenza di sostanze soggette alle restrizioni previste dal Regolamento REACH (Allegato XVII, Allegato XIV). Si sottolinea che è responsabilità del gestore dell'impianto garantire la rispondenza tra quanto dichiarato e riportato nella check list in questione, e quanto effettivamente riscontrabile nelle



attività di recupero di cui trattasi. Resta in carico al medesimo soggetto l'onere di verificare costantemente gli eventuali obblighi in relazione al Regolamento REACH.

5. Piani

5.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, la ditta, non oltre sei mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Merate un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato dagli Enti competenti, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente al momento della cessazione dell'attività. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

5.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve, altresì, provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132 e relativa circolare ministeriale del 13.02.2019. Si richiamano, altresì, gli adempimenti previsti dal DPCM 27 agosto 2021 - *Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti*.

Nel caso si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.



ALLEGATO TECNICO B - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006. L'oggetto del presente allegato è il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione per il comparto emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, per lo stabilimento in esercizio ed autorizzato. Il presente allegato sostituisce l'allegato tecnico al provvedimento dirigenziale n. 610 del 21/12/2007 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività di frantumazione, vagliatura, selezione materiale inerte. Il dettaglio delle modifiche effettuate è riportato nell'Allegato B.1 al presente.

1. IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLO STABILIMENTO E DELLA DITTA

Ragione sociale: Valagussa Ambiente S.r.l.
Sede legale: Via XXV Aprile n.132, Merate, località Brugarolo;
Sede insediamento produttivo: Via XXV Aprile, n.132, Merate, località Brugarolo;
CF: 03409320136
Attività principale: Gestione di rifiuti / Produzione di EoW
ATECO: 38.1
Ore/gg e orari: 7.30-18.00
Giorni/anno: 200
Certificazioni ambientali: -

Contesto produttivo:

La ditta lavora con orario operativo diurno, dichiarata dalle 7.30-18.00, per 200 giorni l'anno.

Contesto territoriale:

La ditta è inserita in un tessuto produttivo di medie dimensioni (da PGT: art. 52, T5), confinando a N-W con edifici residenziali a tessuto discontinuo (DUSAF 2021). Il nucleo abitato di Brugarolo si trova alla distanza di circa 300 m mentre gli edifici residenziali più vicini distano 200 m.

Nel perimetro aziendali sono presenti una barriera frangivento costituita da piante ad alto fusto lungo il lato S, ovvero quello maggiormente esposto e visibile dall'esterno (come da prescrizione 3.1 del P.D. 672/2009) e una barriera acustica posta sul lato N-E dell'insediamento (come da prescrizione 3.2 del P.D. 672/2009).

L'accesso all'area dell'impianto avviene tramite la via XXV Aprile che è collegata alla Strada Provinciale 54 mediante la via Gramsci.

Lo stabilimento ricopre una superficie complessiva di circa 14.000 m², dei quali 5.467.9 m² coperti e 8.532.1 m² scoperti.

2. STATO AUTORIZZATIVO

Stato autorizzativo dello stabilimento:

La ditta è in possesso dei seguenti Provvedimenti Dirigenziali autorizzativi:

- P.D. n. 610 del 21/12/2007: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs.152/06 per le attività di frantumazione, vagliatura, selezione materiale inerte e betonaggio rilasciato a Valagussa S.r.l.;
- P.D. n. 672 del 23/12/2009: autorizzazione ex art.208 del D. Lgs.152/06;
- P.D. n. 457 del 15/10/2012: voltura dell'autorizzazione ex art.208 del D. Lgs.152/06 (P.D. n. 672 del 23/12/2009) per variazione sociale da Valagussa S.r.l. a Valagussa Ambiente S.r.l.;
- P.D. n. 229 del 22/05/2014: voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (P.D. n. 610 del 21/12/2007), relativa all'attività di frantumazione, vagliatura e selezione materiale inerte;
- P.D.n.7/2008 del 27/02/2008: autorizzazione paesaggistica.



Stato autorizzativo delle sole emissioni in atmosfera:

Il riferimento autorizzativo per le emissioni in atmosfera è l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.lgs 152/06 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale n. 610 del 21/12/2007. Lo stesso viene successivamente volturato in parte a favore della ditta Valagussa Ambiente srl per la sola parte di frantumazione, vagliatura e selezione del materiale inerte (emissioni polverulente di tipo diffuso) con provvedimento n. 229 del 22/05/2014 e in parte a favore della ditta Valagussa Cave e Calcestruzzi s.r.l. per l'attività di betonaggio (emissioni convogliate da E1 a E4) con provvedimento dirigenziale n. 235 del 22/05/2014. Il presente allegato sostituisce il provvedimento 610/2007 per la sola parte di frantumazione, vagliatura e selezione del materiale inerte (emissioni polverulente di tipo diffuso), così come specificato nel provvedimento di voltura n. 229/2014.

La ditta dichiara che non vi è alcuna commistione di materiali tra l'attività svolta da Valagussa Ambiente S.r.l. e quella svolta da Valagussa Cave & Calcestruzzi S.r.l. Le aree di competenza delle rispettive attività sono fisicamente segregate e distanziate mediante la differente dislocazione nel layout dell'impianto e mediante esistenti manufatti in cemento armato realizzati per l'alloggiamento dell'impianto di betonaggio. Si dà evidenza del fatto che l'ingresso, la zona pesa ed il percorso dei mezzi è in uso ad entrambe le società.

3. MATERIE PRIME

L'impianto svolge attività di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi individuati da vari codici EER che presentano diverse caratteristiche merceologiche.

Il recupero avverrà solo su rifiuti costituiti da inerti (sabbia, pietre, ceramiche, materiali da costruzioni...) vetro e conglomerato bituminoso.

Il quantitativo massimo di trattamento dell'impianto è pari a 160.000 tonnellate annue.

Si rimanda all'Allegato Tecnico Rifiuti per il dettaglio dei codici EER gestiti nello stabilimento.

Deposito:

Lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli e contenitori fuori terra.

Relativamente agli aspetti tecnico-impiantistici e gestionali, l'impianto prevede le seguenti zone:

- zona di conferimento/accettazione del rifiuto dotata di pesa (posta nell'area esterna a Valagussa Ambiente SRL, di proprietà del gruppo Valagussa) nonché di strumento per il controllo radiometrico laddove previsto, gestito dall'ufficio accettazione;
- zona di sosta degli automezzi in attesa della verifica di conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso;
- zona di stoccaggio dei rifiuti scaricati prima dell'avvio al trattamento;
- zona di stoccaggio dei prodotti in uscita al trattamento, in attesa di controllo analitico: individuazione e separazione dei lotti in attesa di controllo analitico e dei lotti già caratterizzati e conformi.

Per un maggiore dettaglio circa le zone di stoccaggio dei rifiuti, EoW e prodotti, si rimanda all'Allegato Tecnico Rifiuti e alla planimetria presentata in sede di verifica preliminare art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006, denominata "ALL8 Tavola 2b".

Con l'obiettivo di ridurre al minimo le emissioni fuggitive, l'azienda deve garantire il funzionamento di un sistema di umidificazione delle superfici dei piazzali e dell'interno del fabbricato, per abbattere le polveri che si generano dalla movimentazione/lavorazione dei rifiuti, compreso il transito dei mezzi.

Analogo sistema deve essere inglobato nei macchinari utilizzati per le lavorazioni.

Il legale rappresentante ha verbalmente dichiarato, e anche verbalizzato, che: "le operazioni di bagnatura avvengono in maniera manuale e solo nei mesi estivi, come anche l'attivazione del cannone nebulizzatore. Durante tutto l'anno vengono effettuate operazioni di pulizia dei piazzali, almeno settimanale, con moto spazzatrice "DULEVO 5000 City".



4. PRODOTTI

I prodotti delle attività di trattamento inerti della ditta sono costituiti da materiale recuperato con le caratteristiche di End of Waste (EoW) destinati a opere edili e stradali, produzione di prodotti per l'edilizia, recuperi ambientali.

Le tre diverse tipologie di EoW prodotte sono:

- Aggregato recuperato;
- Granulato di conglomerato bituminoso;
- Terra vagliata.

Il totale del materiale prodotto è di circa 130.000 ton/anno (100.000 mc/anno), e viene stoccato in cumuli all'esterno sul piazzale pavimentato ed impermeabilizzato. Vengono, altresì, prodotti rifiuti decadenti dall'attività di recupero svolta.

5. CICLO DI LAVORO

Le operazioni effettuate presso l'impianto sono finalizzate al recupero di materia (R5) per la cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter D.lgs. 152/06 ed ottenimento di EoW (End of Waste). Si svolge anche la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi.

Il ciclo di lavoro si può così riassumere (per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato Tecnico Rifiuti):

- Accettazione dei rifiuti / pesatura
- Scarico e stoccaggio (messa in riserva)
- Eventuale selezione manuale e separazione delle frazioni leggere (carta, plastica, legno)
- Carico tramoggia
- Riduzione volumetrica, frantumazione
- Separazione della frazione metallica tramite deferrizzatore a nastro collegato al gruppo frantumazione
- Eventuale vagliatura del materiale frantumato
- Vagliatura di terra e rocce da scavo tramite caricamento di tramoggia collegata a un vaglio rotativo
- Deposito in cumuli del materiale recuperato
- Deposito dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero
- Avvio a destinazione.

Per quanto concerne la gestione operativa, l'operazione di recupero effettuata e la tipologia di EoW prodotto, si possono individuare quattro differenti linee:

- messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero del conglomerato bituminoso;
- recupero delle terre e rocce da scavo;
- recupero di rifiuti inerti per la produzione dell'aggregato recuperato.

In merito alle modalità di stoccaggio, la ditta precisa che i rifiuti saranno sempre distinti tra loro e raggruppati per tipologie omogenee mediante divisori mobili e individuati mediante apposita cartellonistica; l'azienda dichiara, inoltre, l'assenza di commistione tra rifiuti sottoposti a messa in riserva, a recupero e EoW.

6. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE EMISSIONI

La ditta Valagussa Ambiente S.r.l. dispone delle seguenti macchine:

- n° 1 frantumatore semimobile;
- n° 1 vaglio di lavorazione;
- n° 1 vaglio rotativo;
- n° 1 pala gommata;
- n° 1 escavatore cingolato;



- n° 1 escavatore gommato;
- n° 1 spazzatrice stradale.

In seguito, si descrive il dettaglio dei macchinari in uso.

- Frantumatore ibrido Power Screen PremierTrak 420E, in sostituzione del più vecchio frantumatore semimobile, REV CRUSHER TRACK "GCS 109/B". Il nuovo frantumatore ibrido deve garantire prestazioni ambientali migliori ed è stato vincolato tecnologicamente (mediante limitazione elettronica), a gestire una produttività oraria di 350 ton/ora, pari a quella stimata per il frantumatore precedente;
- vaglio di lavorazione GSV35-S della REV;
- vaglio rotativo Power Screen Trommel 725 (non dotato di proprio sistema di nebulizzazione, opera all'interno del capannone D1);
- pala gommata;
- escavatore cingolato;
- escavatore gommato;
- moto spazzatrice stradale.

La ditta dichiara che il frantumatore semimobile PremierTrack 420E e il vaglio GSV35-S, ora spostati esternamente al fabbricato D1, sono dotati di impianti autonomi di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse. Sul piazzale è inoltre installato un cannone per la nebulizzazione dell'acqua Ecology Fog Cannon 40/80, con gittata regolabile da 40 a 80 metri.

7. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE – VALORE LIMITE

Nessuna emissione convogliata.

Emissioni diffuse - Gestione delle polveri

L'emissione prodotta dallo stabilimento consiste nella polvere che si libera durante le attività di trattamento e stoccaggio inerti, e in particolare durante:

- il caricamento della tramoggia, eseguita con la pala caricatrice;
- la fase di frantumazione e/o vagliatura;
- la fase di scarico del materiale frantumato/vagliato;
- la movimentazione del materiale in ingresso /uscita.

Per controllare le emissioni polverose fuggitive, la ditta ha dichiarato di aver messo in atto una serie di misure di mitigazione, evidenziate nel Piano di Monitoraggio Ambientale datato 13/11/2025, presentata nell'ambito della valutazione preliminare art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006 con prot. 59800/2025 (Allegato 15).

Impianti e mezzi

Riguardo alle emissioni diffuse per le operazioni di frantumazione e vagliatura, la ditta ha previsto un sistema di nebulizzazione ad acqua installando appositi ugelli sugli impianti posti all'esterno. Ha inoltre garantito l'incapsulamento dei nastri trasportatori adibiti al trasporto del materiale polverulento, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti. Tale incapsulamento è dichiarato tale da assicurare il contenimento ermetico delle polveri così come previsto dal D.lgs. 152/2006 - parte V, Allegato V parte I in materia di produzione e manipolazione di materiali polverulenti.

Relativamente alla movimentazione e stoccaggio dell'inerte zona esterna:

- L'area esterna adibita allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti e dei materiali viene ciclicamente umidificata mediante una macchina antipolvere, dotata di una gittata regolabile fino a 80 metri (cannone per la nebulizzazione dell'acqua Ecology Fog Cannon 40/80, installato lungo la facciata



del fabbricato D1). Il funzionamento della macchina è dichiarato essere automatizzato e regolato da apposito anemometro.

- Lungo la barriera cementizia di contingentamento con le attività terze è previsto il collocamento di una serie di ugelli (uno ogni 6 m), capaci di umidificare il materiale in cumulo in maniera diretta e a distanza ravvicinata.

Ulteriori accorgimenti:

- La ditta dichiara inoltre la presenza di un'apposita stazione (nel corridoio di transito tra il fabbricato B e il lato ovest dello stabilimento), adibita al lavaggio degli pneumatici dei mezzi in transiti per le operazioni di carico e scarico.
- In concomitanza degli accessi carrai per gli automezzi e lungo la viabilità la ditta dichiara di aver installato degli ugelli ad altezza suolo per la nebulizzazione dell'acqua per l'abbattimento della polvere eventualmente sollevata dagli autocarri in transito.
- Per limitare ulteriormente la presenza delle polveri lungo il tragitto percorso dai mezzi, è utilizzata quotidianamente una spazzatrice stradale.
- È presente infine una barriera frangivento, costituita da piante ad alto fusto, lungo il perimetro del piazzale di deposito dei rifiuti e degli EoW pronti per la vendita.

Relativamente alla movimentazione e stoccaggio dell'inerte zona interna:

All'interno del capannone D1, le polveri vengono generate prevalentemente dalla movimentazione dei materiali e dall'utilizzo del vaglio rotativo, non dotato di proprio sistema di nebulizzazione. Lungo il soffitto del capannone, sono disposti n. 40 ugelli spruzzatori in acciaio inossidabile con cono a diffusione pari a 130°. Tale sistema garantisce una costante umidificazione dell'area coperta, sia durante la movimentazione dei rifiuti e dei materiali e sia durante le fasi di lavorazione.

8 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. Tutti i presidi atti a mitigare la produzione di polveri dello stabilimento, come dichiarato nelle relazioni tecniche presentate nell'istanza e nella relazione art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006, dovranno garantire un funzionamento ottimale anche nelle condizioni più gravose di esercizio. Si dovranno prevedere operazioni di manutenzione con frequenza non inferiore a quanto previsto dal manuale del costruttore
2. La movimentazione dei materiali polverulenti dovrà sempre essere presidiata dal sistema di nebulizzazione d'acqua localizzato; dovrà essere prevista la bagnatura degli spazi di manovra dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali.
3. Dovrà essere contabilizzata, mediante specifico contatore, l'acqua per la sola fase di bagnatura.
4. Qualora gli impianti non presidiati da sistema di aspirazione diano luogo a significative emissioni diffuse, la cui presenza sia accertata a seguito di controlli in merito alla salubrità degli ambienti di lavoro (sia effettuate da enti preposti che in fase di autocontrollo aziendale), l'autorità competente provvederà a formalizzare l'obbligo di convogliamento all'esterno di tali emissioni. La ditta è tenuta a comunicare all'autorità competente per le emissioni in atmosfera, eventuali superamenti delle concentrazioni massime previste nella normativa a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro. Tale obbligo di convogliamento esterno potrà essere formalizzato anche qualora ARPA, in sede di controllo, ritenga necessario la captazione ed il convogliamento esterno dei fumi prodotti anche da una singola apparecchiatura utilizzata e sopraindicata.
5. Dovranno essere presenti irrigatori e sistema di nebulizzazione d'acqua, mantenuti in funzione ad in perfetta efficienza, da utilizzare a presidio dei cumuli stoccati ed utilizzati quando necessario nelle fasi di lavorazione.
6. Tutti i presidi di abbattimento polveri dovranno essere mantenuti in efficienza mediante regolare manutenzione.
7. Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate ai capitoli 10 e 11.
8. Prima dell'effettuazione dei campionamenti dovrà essere trasmesso ad ARPA, per preventiva validazione tecnica, la metodologia di analisi delle polveri che si intende adottare.
9. Ci si riserva l'imposizione di ulteriori prescrizioni in seguito a sopralluoghi ed ispezioni di enti.



9 PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

N.B.: Prescrizioni da non rispettare solo se diversamente specificato nei capitoli "Tipologia dell'inquinante – valori limite" e "prescrizioni specifiche"

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non siano state definite le procedure di cui sopra, non esistano impianti di abbattimento di riserva, o si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'A.R.P.A. competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento installati, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
 - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale.
- Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro (che deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo) dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - la data e l'ora di interruzione dell'esercizio;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - il motivo che ha richiesto l'intervento;
 - la tipologia dell'impianto soggetto all'intervento;
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - eventuali controlli analitici alle emissioni effettuati prima e dopo l'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento;
 - al registro dovranno essere sempre allegati o richiamati da apposito modulo i rapporti relativi agli interventi effettuati dalle ditte esterne a seguito di guasto, manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché eventuali certificati di taratura/regolazione dei macchinari, valvole / impianto, etc., oggetto di intervento.
- Qualora la ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non



modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MOLESTIE OLFATTIVE

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

Qualora la ditta intenda interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva, o utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti.

10 SILOS DI STOCCAGGIO (DI MATERIALI INERTI/POLVERULENTI)

Qualora vi sia il rispetto delle caratteristiche previste successivamente, tali impianti saranno esentati dall'esecuzione di test analitici relativamente al rispetto dei limiti imposti in autorizzazione ed alla comunicazione di messa in esercizio/regime:

- **DESCRIZIONE.** Il silo di stoccaggio è caratterizzato da due aperture nella parte superiore, dedicate rispettivamente allo sfiato ed al controllo della pressione (sovrappressione e depressione) del sistema.
- **EMISSIONI.** Le principali emissioni derivanti al sistema sono concentrate nelle fasi di carico e scarico del silo, e possono derivare dagli sfiati o dall'apertura della valvola di controllo della pressione in caso di emergenza.
- **SFIATI:**
 - A - Qualora il carico del silo sia effettuato con un mezzo dotato di sistema per il recupero dell'aeriforme di trasporto (ciclo chiuso), non viene imposto nessun sistema di controllo; dovrà comunque essere acquisita una idonea dichiarazione che le operazioni di carico siano realmente condotte come sopra specificato.
 - B - Qualora lo sfiato sia collettato e presidiato da un sistema di abbattimento, tale sistema dovrà avere le caratteristiche previste dalla d.g.r. 13943/03, se esistente, ovvero dalla d.g.r. 3552 del 30/05/2012 se di nuova installazione;
 - C - Qualora lo sfiato non sia collettato, dovrà essere installato un sistema di abbattimento basato sulla separazione con mezzo filtrante. Del mezzo filtrante dovrà essere acquisita e tenuta a disposizione la dichiarazione del costruttore che attesti un'efficienza minima del 90% per la granulometria del materiale stoccato. L'abbattimento dovrà essere dotato di un sistema di pulizia pneumatico o meccanico attivato automaticamente da un pressostato posizionato sulla sommità del silo. Tale pressostato dovrà comandare anche l'azionamento di una valvola d'intercettazione del materiale in ingresso.
- **PRESSOSTATO.** I silos dovranno comunque essere dotati di pressostato elettronico in grado di comandare in modo automatico:
 - A - La valvola d'intercettazione del carico qualora l'alimentazione del silo avvenga con un sistema a circuito chiuso.
 - B - La valvola d'intercettazione del carico ed attivare / disattivare il sistema automatico di pulizia qualora l'alimentazione non avvenga con uno schema a circuito chiuso
- **VALVOLA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE.** Tale valvola, posizionata sulla sommità del silo indipendentemente dai sistemi di carico adottati, dovrà essere convogliata verso terra e le emissioni da essa derivanti opportunamente confinate.
- **ULTERIORI DISPOSITIVI OBBLIGATORI.** Il silo dovrà essere dotato di un indicatore di livello di riempimento massimo, collegato ad un allarme acustico e in modo sinergico con il pressostato connesso alla valvola d'intercettazione del carico.



11 PRESCRIZIONI SPECIFICHE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO MATERIALI INERTI

Fatto salvo il fatto che il sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido, vista la tipologia di materie prime e le attività svolte, i limiti s'intendono rispettati, quindi non soggetti a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

TRASPORTO, CARICO E SCARICO DEI MATERIALI POLVERULENTI

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

TRATTAMENTO E PRODUZIONE DI MATERIALI POLVERULENTI

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.



ALLEGATO B.1 – Modifiche di progetto

Le modifiche apportate rispetto a quanto approvato con provvedimento dirigenziale n. 672 del 23.12.2009 e s.m.i., sono:

- Ampliamento della superficie totale dell'impianto mediante inserimento di quota parte di due fabbricati esistenti (fabbricato C e D2), già nella disponibilità della società, e sottostruttura reticolare da adibire ad attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- Incremento della superficie dell'impianto oggetto di rinnovo autorizzazione da 13.200 m² a 14.000 m²;
- Cancellazione dell'operazione D15 *"Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* sui rifiuti di plastica, autorizzato per 30 m³;
- Il quantitativo massimo di rifiuti stoccati viene ridotto, rispetto ai 5.825 m³ precedentemente autorizzati, a 5.790 m³ (8.219 t);
- I rifiuti da costruzione e demolizione a base di gesso (17.08.02) non vengono più trattati in R5, ma ricevuti esclusivamente come messa in riserva (R13);
- Riduzione della superficie drenante di 544 mq in corrispondenza dell'area di stoccaggio degli EoW, (Tavola 3a);
- Riorganizzazione della configurazione delle zone operative e nuova distribuzione degli spazi di deposito dei materiali EOW prodotti, in attesa di commercializzazione, come meglio dettagliato nell'Allegato Tecnico Rifiuti;
- Adeguamento dei sistemi di contenimento polveri:
 - inserimento di un cannone nebulizzatore (marca FC40/80 THE BEAST, con raggio da 80 m), in sostituzione dei due nebulizzatori precedentemente previsti (con raggio di 40 m), per l'umidificazione costante del materiale in cumuli, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
 - lungo la barriera cementizia di contenimento cumuli da realizzare, saranno collocati una serie di ugelli, uno ogni 6 mt, capaci di umidificare il materiale in cumulo direttamente, da distanza ravvicinata, bloccando sul nascere l'insorgenza di eventuali problematiche di sollevamento polveri;
- Sostituzione frantumatore (mod. REV CRUSCHER TRACK "GCS 109/b" – anno di costruzione 2003) con nuovo frantumatore dual power (mod. POWERSCREEN PREMIERTRACK 420E - anno di costruzione 2023). Il nuovo frantumatore semimobile POWERSCREEN PREMIERTRACK 420E verrà vincolato a cura del proponente mediante limitazione elettronica, ad una produttività oraria di 350 ton/ora, pari al dato targa del precedente frantumatore. Il nuovo frantumatore semimobile ed il vaglio (modello GSV35-S della REV) vengono traslati all'esterno del capannone D1. Per le emissioni di polveri l'area scoperta è totalmente servita da impianti di nebulizzazione in aggiunta agli impianti di nebulizzazione già installati a bordo delle macchine sui punti di produzione delle polveri;
- Il frantumatore semimobile nuovo (Premiertrack 420E) ed il vaglio esistente (modello GSV35-S della REV) vengono traslati all'esterno del fabbricato D1;
- Aggiunta dei seguenti mezzi:
 - n. 1 escavatore gommato;
 - n. 1 spazzatrice stradale.



- Realizzazione di un muro di confine tra proprietà adibita ad attività di terzi e Valagussa Ambiente srl da cui si innesta una struttura reticolare che funge da copertura dell'area 8, 10 e dell'area di quarantena (Tavola 2b);
- Inserimento di una barriera cementizia di contingentamento al confine con attività di terzi (Tavola 2b);
- Realizzazione di barriere semimobili in calcestruzzo per delimitare l'area dei cumuli;
- Indicazione della presenza di una barriera frangivento costituita da pioppi cipressini (*populus nigra* var. *italica*), in recepimento delle prescrizioni dell'atto autorizzativo P.D. n.672 del 23/12/2009;
- Indicazione della presenza di una barriera acustica sul lato NE dell'insediamento, in recepimento delle prescrizioni dell'atto autorizzativo P.D. n. 672 del 23/12/2009.

ALLEGATO TECNICO C - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA



Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Telefono 0341.501701

E-mail: segreteria@atolecco.it

Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Parere per Autorizzazione n. 15 del 18-03-2026

OGGETTO: VALAGUSSA AMBIENTE SRL, SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI MERATE, VIA XXV APRILE N. 132. - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 672 DEL 23.12.2009 E S.M.I.. - RINNOVO CON CONTESTUALE VARIANTE SOSTANZIALE E SEGUITI SOPRALLUOGO ARPA - TRASMISSIONE ALLEGATO TECNICO SCARICHI AGGIORNATO

LA DIRETTRICE

CONSIDERATO il procedimento di rinnovo con contestuale variante sostanziale in corso ed i seguiti del sopralluogo effettuato dall' ARPA in data 11/04/2025;

COSIDERATE le note intercorse tra la Società, l'Ufficio d'ambito e la Provincia di Lecco in merito al rinnovo di cui all'oggetto;

VISTA la Convenzione firmata tra Valagussa Ambiente S.r.l. e Valagussa Cave & Calcestruzzi S.r.l. in merito alla gestione e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento ricadenti sui piazzali di pertinenza di entrambe le Aziende;

SENTITO il parere del Gestore del SII per le vie brevi;

TRASMETTE l'Allegato Tecnico Scarichi aggiornato.

Cordiali saluti.

Titolo 8 Classe 4 Fascicolo 27/2026

Lecco, 18-03-2026

LA DIRETTRICE
ELENA ARENA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'Amministrazione Digitale*

Responsabile istruttoria: Jacopo Tagliabue
Responsabile procedimento: Elena Arena

Allegato al parere

Premesse

- Tenuto conto della "Convenzione per la gestione delle acque meteoriche e reflue" tra Valagussa Ambiente S.r.l. e Valagussa Cave & Calcestruzzi S.r.l. trasmessa con nota ns, prot. n. 2025|2586 del 17/11/2025;
- Tenuto conto che, durante l'istruttoria, è stato rintracciato il permesso di allacciamento alla Pubblica Fognatura (prot. Gestore n. 443/2012 del 29/03/2012), il quale, tuttavia, dovrà essere regolarizzato;
- Tenuto conto delle integrazioni trasmesse con la medesima nota, tra cui la planimetria di riferimento aggiornata:
 - **"Gestione delle acque" Tav. 1 – scala 1:500, dettagli 1:200;**
- Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo
- Le superfici sono suddivise in:

SUPERFICIE TOTALE	SUPERFICIE SCOLANTE	SUPERFICIE SOGGETTA R.R. 04/2006
21.761 mq	13.398 mq	13.398 mq

Ciclo produttivo e tipologia di prelievi e scarichi

- L'azienda è esercente l'attività di GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI; in particolare presso lo stabilimento, localizzato in XXV aprile 132 a Merate, sono svolte le attività di deposito, messa in riserva e recupero di materiali inerti.
- Il titolare dello scarico, non dichiara la presenza presso lo stabilimento di sostanze pericolose, ma nelle acque reflue possono essere comunque presenti, per la tipologia di attività e di materie prime utilizzate, alcuni parametri inclusi nell'elenco di cui alla Tab.3/a, alla Tab.5 – Allegato 5 – parte terza del D.Lgs n.152/06, nonché alla Tab. di "sostanze pericolose diverse";
- Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto per un volume medio di 250 mc/anno (*dato ottenuto dal precedente parere ATO – prot. 2021/2555*), sono utilizzate per l'uso domestico ed industriale. Il codice servizio acquedotto dell'utenza: 60843854;
- Lo scarico di acque reflue domestiche equivale a un volume medio stimato di 180 mc/anno - *dato stimato sulla base dei consumi degli ultimi 2 anni.*

Acque reflue industriali (stato di fatto)

- L'attività non genera reflui di natura industriale;
- *Si segnala, tuttavia, la presenza di un'area adibita al lavaggio delle ruote dei mezzi. Le acque reflue generate dalle attività di lavaggio vengono convogliate in un pozzo a tenuta e successivamente smaltite come rifiuto. Tale area verrà successivamente attrezzata con un impianto di lavaggio moderno a ciclo chiuso adibita al medesimo scopo.*

Acque meteoriche - deposito (stato di fatto)

- Le acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti in cui si svolge l'attività di *gestione di rifiuti inerti*; pertanto, l'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...";
- La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque di prima pioggia è pari a 13.398 mq.
- La ditta è pertanto soggetta alle disposizioni del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...";

Allegato al parere

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ritiene necessario un sistema di misura della portata scaricata. Pertanto, la misura dei volumi scaricati sarà assunta pari:
 - al valore desumibile dallo strumento **installato** – contaore di funzionamento sulla pompa di rilancio in fognatura per quanto riguarda le acque di prima pioggia;
 - al valore desumibile dallo strumento **da installare** – contatore volumetrico relativo al refluo scaricato dall'impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche ricadenti sulla piazzola adibita a distribuzione di carburante - *Si specifica che fino a quando non verrà installato lo strumento di misura di cui sopra, il quantitativo di refluo scaricato in Pubblica Fognatura da tale impianto verrà stimato dal Gestore del SII sulla base della piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante soggetta.*
 - Le acque meteoriche contaminate di prima pioggia confluiscono tramite un pozzetto ripartitore, ad una vasca di prima pioggia interrata di volume utile pari a 74,25mc. L'impianto di prima pioggia è sovradimensionato rispetto alla superficie delle aree pavimentate (13.000mq circa): la prima pioggia di dilavamento di tali aree, considerando i primi 50mc/ettaro (come indicato dal Regolamento Regionale n.4 del 24 marzo 2006) comporta un volume di 68,11mc quindi inferiore alla capacità di accumulo e trattamento dell'impianto di prima pioggia. Al fine di rispettare il volume imposto si agisce sul galleggiante di minimo della pompa di svuotamento. La vasca è dotata di sonda in grado di rilevare la fine degli eventi meteorici e temporizzatore. Trascorse le 90 ore (96 ore meno il tempo di svuotamento della vasca, ovvero 6 ore) dalla fine dell'evento atmosferico, le acque trattate vengano veicolate al disoleatore e da questo in fognatura. Tali acque sono sottoposte a trattamento di dissabbiatura e disoleazione, prima dello scarico in rete fognaria;
 - Le acque di prima pioggia e le acque meteoriche contaminate relative all'impianto di trattamento in continuo, possono essere ispezionate e prelevate tramite:
 - pozzetto di campionamento subito a valle dell'impianto di Prima Pioggia, denominato "1";
 - Pozzetto di campionamento posto prima della commistione con le acque meteoriche di prima pioggia, denominato "2";
- individuati nella planimetria allegata al presente atto [**"Gestione delle acque" Tav. 1 – scala 1:500, dettagli 1:200**] che dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dal vigente regolamento di fognatura e depurazione (in particolare dimensioni min. 50X50cm con battente idrico 50cm);
- Lo scarico di acque meteoriche contaminate (codice servizio depurazione non ancora assegnato) è immesso nella pubblica fognatura mista di via XXV Aprile, in corrispondenza del punto di allaccio identificato col codice 097048.0017.001.H nel sistema informativo del Gestore;
 - Le acque meteoriche non contaminate sono convogliate presso sistemi di vasche comunicanti, per una capacità complessiva di 660mc [**"Gestione delle acque" Tav. 1 – scala 1:500, dettagli 1:200**]. Il campionamento delle acque potrà essere effettuato con prelievo diretto dalle vasche d'accumulo oppure tramite appositi pozzetti di prelievo. Tali acque saranno riutilizzate per innaffiare le aree a verde, per lavare i piazzali, per alimentare l'impianto nebulizzatore (abbattimento delle polveri nell'area di lavorazione), per ripristinare le acque perse nel sistema lava ruote. La vasca delle acque non contaminate è collegata a pozzi perdenti per lo smaltimento a suolo.

Fognatura e depurazione

- L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione di Osnago.

Osservazioni

- Il permesso di allacciamento alla Pubblica Fognatura esistente dovrà essere regolarizzato.

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

Limiti allo scarico:

1. Le ***acque meteoriche contaminate*** devono assicurare il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla **Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.**

Allegato al parere

Limite di portata:

2. Lo scarico delle **acque meteoriche contaminate di prima pioggia** in pubblica fognatura è autorizzato con i seguenti valori di portata massima:
 - 2.2. $Q_{\max}$ scarico = 68,5 mc/giorno – svuotamento in 2 ore e 30 minuti;
 - 2.3. $Q_{\max}$ scarico = 11,5 mc/ora (svuotamento in circa 6 ore);
3. Lo scarico delle **acque meteoriche contaminate di prima e seconda pioggia – area distributore carburante** in pubblica fognatura è autorizzato con i seguenti valori di portata massima:
 - 3.2. $Q_{\max}$ scarico = 2,5 mc/ora;
4. Il titolare dello scarico deve assicurare con cadenza almeno **annuale** i seguenti **autocontrolli**:

Acque	Codice SIRE	Codice punto allaccio	Codice servizio depurazione	Pozzetto campionamento	Parametri di controllo
Acque di Prima Pioggia	RA097048 0002001H	097048.00 17.001.H	n.d.	“1”	pH, temperatura, conducibilità, COD, BOD, SST, Ntot, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , Ptot, Ni, Pb, Cu, Zn, Cr, Mn, Al, Cd, Se, As, Be, Fe, cloruri, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, tensioattivi totali, solfati, idrocarburi, solventi aromatici
Acque meteoriche contaminate – area distributore di carburante				“2”	pH, temperatura, conducibilità, COD, BOD, SST, Ntot, NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , Ptot, Ni, Pb, Cu, Zn, Cr, Mn, Al, Cd, Se, As, Be, Fe, cloruri, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, tensioattivi totali, solfati, idrocarburi, solventi aromatici

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate da laboratorio abilitato e riferite di norma per le acque reflue industriali a un campione medio effettuato nell'arco di tre ore¹ e per le acque meteoriche contaminate a un campione istantaneo durante un evento meteorico.

Nel caso specifico delle acque di prima pioggia, non essendo possibile conoscere con esattezza il momento di avvio della pompa di svuotamento delle acque di prima pioggia e quindi di attivazione dello scarico, in quanto strettamente correlato alla fine dell'evento meteorico e alle modalità di rilevazione dello stesso, al fine di ri-creare comunque condizioni analoghe e permettere il prelievo di un campione significativo del refluo, l'attività di prelievo delle acque di prima pioggia verrà effettuata come segue:

a seguito di una precipitazione meteorica e quindi, in situazione di vasca di accumulo riempita anche solo parzialmente, verrà richiesto al personale aziendale di attivare manualmente la pompa di svuotamento dell'accumulo delle prime piogge. Dopo un lasso di tempo significativo, concordato con l'azienda, decorrente dall'attivazione dello scarico nel pozzetto di campionamento, che permetta il ricambio di acque nello stesso, si procederà al prelievo di un campione istantaneo delle acque di prima pioggia. La modalità di prelievo verrà opportunamente descritta sul verbale di campionamento.

Nel caso specifico delle acque meteoriche contaminate (di prima e seconda pioggia), recapitate in Pubblica Fognatura previo trattamento in impianti con funzionamento in continuo, il campionamento dovrà essere effettuato prelevando un campione istantaneo, a scarico attivo, durante il corso di un evento meteorico, dal pozzetto di campionamento fiscale indicato.

¹ L'autorità preposta al controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (routine, emergenza, ecc.)

Allegato al parere

I verbali di campionamento e i rapporti di prova - i quali dovranno contenere almeno i dati identificativi del verbale di prelevamento del relativo campione, le date di accettazione e apertura del campione e di inizio e fine delle prove, e per ciascun parametro esaminato: il metodo di prova, l'unità di misura, il valore accertato, l'incertezza estesa e il limite di legge o autorizzato - devono essere trasmessi al Gestore **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

I rapporti di prova devono essere inoltre conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni;

5. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
6. Ogni pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso;
7. I sistemi di misura presenti, nonché le apparecchiature funzionalmente connesse (es. memorizzatore dei dati, display grafico, ecc.), devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendone la regolare manutenzione e taratura; le operazioni effettuate sul misuratore dovranno essere annotate sul registro di gestione/manutenzione.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, registro gestione/manutenzione, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati;

8. Gli impianti di trattamento presenti devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; deve essere redatto apposito piano di manutenzione, coerente con le istruzioni d'uso e con le tempistiche di manutenzione fornite dai costruttori (in subordine quantomeno semestrale). Le corrispondenti operazioni effettuate comprensive di date, nominativi e firme del personale coinvolto devono essere riportate su di un registro di gestione/manutenzione. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto. Prevedere una verifica visiva del funzionamento degli impianti con cadenza almeno semestrale che comprenda anche il controllo del funzionamento delle parti elettriche come controllo attivazione pompe di svuotamento, timer di attivazione ecc..

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, registro gestione/manutenzione impianto, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni;

9. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti;

10. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di materie prime liquide e/o rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Prescrizioni relative all'adeguamento della documentazione e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

11. L'azienda, **entro 30 giorni** dalla notifica della Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà:
 - 11.1. presentare domanda di regolarizzazione del proprio permesso di allacciamento alla fognatura, secondo la modulistica presente sul sito del Gestore del Servizio Idrico;
12. **Gli adempimenti di cui ai precedenti punti dovranno essere effettuati entro i termini di cui sopra, fornendone comunicazione.** Tale documentazione dovrà essere trasmessa dall'azienda al SUAP, alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'ambito di Lecco ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato Lario Reti Holding;

Allegato al parere

13. Secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 12 del D.lgs 152/2006, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere presentata una nuova istanza, ove lo scarico risulti soggetto ad autorizzazione. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al SUAP e alla Provincia di Lecco, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

14. Qualunque interruzione parziale o totale del funzionamento degli impianti di trattamento per attività di manutenzione e/o per guasti e disservizi di minor rilievo, tali da non compromettere la qualità dello scarico finale, deve essere prontamente comunicata al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- In caso di gravi guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale, dovrà esserne data immediata comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate in pubblica fognatura le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento;
15. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito.

Prescrizioni generali

16. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato;
17. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta al SUAP, alla Provincia, all'Ufficio d'ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato. Inoltre, nel caso della cessazione di una tipologia di scarico (visto l'art. 41, comma 1, lettera a), del Regolamento del Servizio della Provincia di Lecco), dovrà essere presentata la domanda di regolarizzazione del proprio permesso di allacciamento alla fognatura, secondo la modulistica presente sul sito del Gestore del Servizio Idrico.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E REFLUE

VALAGUSSA CAVE & CALCESTRUZZI S.r.l. con sede in via XXV Aprile, 132, Merate (LC), Partita IVA e Codice Fiscale 03409310137, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Marco Valagussa (di seguito "**Valagussa Cave**"), da una parte

VALAGUSSA AMBIENTE S.r.l. con sede in via XXV Aprile, 132, Merate (LC), Partita IVA e Codice Fiscale 03409320136, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Stefano Valagussa (di seguito "**Valagussa Ambiente**"), dall'altra parte
di seguito congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE

(a) Valagussa Ambiente e Valagussa Cave esercitano la propria attività d'impresa in aree adiacenti, all'interno di un unico compendio produttivo sito nel Comune di Merate al cui interno si trovano i piazzali pavimentati ove entrambe le Società svolgono le proprie attività di movimentazione materiali inerti, rifiuti e materiali da costruzione ed in particolare:

- a. Quanto a Valagussa Ambiente, nelle aree identificate in colore [VERDE] nell'allegata planimetria sub Allegato B;
- b. Quanto a Valagussa Cave, nelle aree identificate in colore [AZZURRO] nell'allegata planimetria sub Allegato B;

(b) le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di entrambe le società, facenti parte dell'unico compendio produttivo come meglio individuato nell'Allegato A, sono convogliate nel medesimo scarico di innesto nella rete fognaria del Comune di Merate;

(c) in ragione di quanto sopra l'ATO di Lecco, competente per territorio, ha invitato le parti a sottoscrivere tra di loro una convenzione per disciplinare la gestione delle acque di cui alla premessa b) sì da potersi instaurare una interlocuzione diretta tra l'ATO di Lecco e una delle due Società per ogni profilo inerente allo scarico delle acque meteoriche nell'innesto fognario del Comune di Merate;

(d) le Parti ritengono opportuna una chiara ripartizione delle responsabilità in relazione a quanto sopra designando un'unica responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione con potere di rappresentanza ad ogni effetto di legge ottemperando in tal modo all'invito dell'ATO

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Valagussa Ambiente si obbliga, anche in nome e per conto di Valagussa Cave, a gestire il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di entrambe le società, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti applicabili, fino al punto di innesto nella rete fognaria del Comune di Merate.

In particolare, ma senza limitazione, Valagussa Ambiente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare la normativa applicabile, quale il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), Parte III – “Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”, del Regolamento Regionale Lombardia n. 3/2006 e successive modifiche, in materia di autorizzazioni allo scarico, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Lecco, per quanto attiene alla gestione degli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2 – Obblighi e responsabilità

Valagussa Ambiente assume ogni onere e responsabilità connesso alla gestione delle acque, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria e le operazioni di spurgo, nei confronti dell'ATO di Lecco, agendo con pieno potere di rappresentanza per tutte le attività e comunicazioni inerenti, ivi compresa la richiesta e il mantenimento delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 – Effetti verso terzi

Gli obblighi assunti da Valagussa Ambiente non produrranno effetti nei confronti di terzi aventi causa, in caso di alienazione, totale o parziale, degli immobili interessati. Le disposizioni della presente convenzione prevarranno su eventuali pattuizioni contrarie.

Art. 4 – Durata e decorrenza

La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e resta valida fino a eventuale revoca o modifica concordata tra le Parti e cesserà in ogni caso di avere efficacia in caso di alienazione di uno o più fondi identificati in premessa.

Art. 5 – Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti all'attuazione della presente convenzione si intenderanno validamente effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- quanto a Valagussa Cave cave@cert.gruppovalagussa.it
- quanto a Valagussa Ambiente ambiente@cert.gruppovalagussa.it

Ovvero, in caso di variazione o dismissione, agli indirizzi pro tempore risultanti dal Registro delle Imprese.

Art. 6 – Foro competente

Ogni controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Lecco.

Art. 7 – Allegati

Allegato A mappa catastale

Allegato B planimetria e schema di rete

Merate, 24 luglio 2025

VALAGUSSA CAVE & CALCESTRUZZI S.r.l.
Il legale rappresentante *pro tempore*
Marco Valagussa

VALAGUSSA AMBIENTE S.r.l.
Il legale rappresentante *pro tempore*
Stefano Valagussa



Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Pec ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

E-mail segreteria@atolecco.it

Telefono 0341.501709

Spett.le **Provincia di Lecco**
D.O. VII - Settore Ambiente

p.c. Lario Reti Holding S.p.a.
Uff. Scarichi Industriali

OGGETTO: VALAGUSSA AMBIENTE SRL, SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI MERATE, VIA XXV APRILE N. 132. - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 672 DEL 23.12.2009 E S.M.I.. - RINNOVO CON CONTESTUALE VARIANTE SOSTANZIALE E SEGUITI SOPRALLUOGO ARPA - TRASMISSIONE PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO AGGIORNATA

Con riferimento al procedimento di rinnovo con contestuale variante sostanziale in corso ed i seguiti del sopralluogo effettuato dall' ARPA in data 11/04/2025;

Considerate le note e le comunicazioni intercorse tra la Società, l'Ufficio d'ambito e la Provincia di Lecco in merito al rinnovo di cui all'oggetto;

Vista la nota di integrazione volontaria giunta con ns. prot. n. 2026|938 del. 15/04/2026, con la quale viene trasmessa dalla Ditta la planimetria di riferimento relativa agli scarichi idrici aggiornata allo "Stato di Progetto";

Si trasmette l'Elaborato planimetrico "**Gestione delle acque - Stato di Progetto**" **Tav. 1a – scala 1:500, dettagli 1:200**;

Si chiede alla Provincia di Lecco, l'aggiornamento della Planimetria di riferimento relativo agli scarichi idrici.

Cordiali saluti.

Titolo 8 Classe 4 Fascicolo 27/2026

LA DIRETTRICE
Elena Arena

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale*

*Resp. Procedimento: Arena Elena
Resp. Istruttoria: Tagliabue Jacopo*



ALLEGATO TECNICO D - PARERE PAESAGGISTICO

Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti Servizio Pianificazione Territoriale

Piazza Stazione, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295.423 - 377
E-mail monica.santambrogio@provincia.lecco.it
Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Tit. 7 Cl. 4 Fasc. 2021|100

Protocollo digitale

PEC

Lecco,

Spett.le
Direzione Organizzativa IV – Protezione Civile Trasporti e
Mobilità – Viabilità
Servizio Ambiente

e p.c. Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Palazzo Arese Litta
Corso Magenta, 24 - 20123 Milano (MI) [29675]

Oggetto: PARERE PAESAGGISTICO n. 32/2021

Ente convocante: Provincia di Lecco – D.O. IV – Servizio Ambiente

Riferimento: prot. n. 28170 del 14/05/2021 e successive integrazioni prot. n. 58568 del 12/11/2021

Richiedente: Sig. Stefano Valagussa – L.R. Società “Valagussa Ambiente s.r.l.”

Opera: Attività di smaltimento rifiuti - Riorganizzazione layout piazzali esterni, realizzazione barriera cementizia, muro di confine e copertura reticolare

Luogo: Comune di Merate – mappali 2671-4023-4024 – fg 7 – sez. cens. Merate

VISTO l'avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 trasmesso con nota prot. n. 58568 del 12/11/2021;

DATO ATTO che l'intervento consiste nella riorganizzazione del layout dei piazzali esterni con contestuale realizzazione di barriere, muri di confine e copertura reticolare;

DATO ATTO che l'intervento è localizzato nel Comune di Merate;

RILEVATO che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in base all'art. 136 apposto con D.M. del 02/05/1969;

VERIFICATO che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del D.P.R. n. 31/2017;

APPURATO che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita alla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 4, lettera a) della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. trattandosi di attività di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;

VISTA la documentazione progettuale a corredo dell'avviso di indizione della conferenza di servizi e le successive integrazioni e dato atto della responsabilità assunta dal Richiedente e dal Professionista incaricato in ordine alla veridicità di quanto riportato e rappresentato negli elaborati progettuali;

ESAMINATA la domanda con i relativi allegati e le successive integrazioni e valutata la stessa in rapporto al tipo di vincolo;

ACQUISITO il parere della Commissione per il paesaggio n. 77/2021 del 03/12/2021 (che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale);



Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti
Servizio Pianificazione Territoriale

Piazza Stazione, 4

23900 Lecco, Italia

Telefono 0341.295.423

Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Tit. 7 Cl. 4 Fasc. 2021|100

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO n. 77/2021 del 03/12/2021

Oggetto: Istanza di parere paesaggistico nell'ambito di Conferenza di Servizi
Ente convocante: Provincia di Lecco – D.O. IV – Servizio Ambiente
Riferimento: prot. n. 28170 del 14/05/2021 e successive integrazioni prot. n. 58568 del 12/11/2021
Richiedente: Sig. Stefano Valagussa – L.R. Società "Valagussa Ambiente s.r.l."
Opera: Attività di smaltimento rifiuti - Riorganizzazione layout piazzali esterni, realizzazione barriera cementizia, muro di confine e copertura reticolare
Luogo: Comune di Merate – mappali 2671-4023-4024 – fg 7 – sez. cens. Merate

Considerato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in base all'art. 136 apposto con D.M. del 02/05/1969;

Dato atto che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita alla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 4, lettera a) della L.R. n. 12/2005 trattandosi di attività di recupero e smaltimento rifiuti non di competenza Regionale;

Rilevato che le aree interessate dal progetto appartengono all'unità di paesaggio "Collinare - Fascia Collinare - Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche – D3 - La Brianza Meratese" così come individuata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

Viste le schede degli elementi costitutivi del paesaggio (Appendice B della D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011): 2.5.13 recinzioni;

Vista la documentazione progettuale a corredo dell'avviso di indizione della Conferenza di Servizi e le successive integrazioni;

Effettuate la lettura e l'interpretazione del contesto paesistico;

Individuati gli elementi di vulnerabilità e di rischio;

Valutate le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto;

PARERE

La Commissione per il paesaggio, esaminata la proposta progettuale, valuta compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico di riferimento ed esprime **parere favorevole con le sotto riportate prescrizioni:**

- l'altezza dei cumuli non dovrà superare i 10 m autorizzati con atto autorizzatorio pregresso (AP n. 7/2008 – prot. n. 9378 del 27/02/2021);
- adottare idonee cure colturali (compresa la sostituzione delle fallanze e l'apporto idrico costante) nei cinque anni successivi alla piantumazione dei rampicanti per garantire uno sviluppo rapido e durevole della copertura vegetale;

Si precisa che il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di stretta competenza ai sensi dell'art. 80, comma 4, lettera a) della L.R. n. 12/2005 e per quanto concerne la compatibilità paesistica delle opere, limitatamente ai fini e per gli effetti della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004.



L'esito delle valutazioni è risultato: **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE**

Firmato la Commissione per il paesaggio:

dott. Davide Spiller

ing. Monica Santambrogio

dott. Francesco Mazzeo

arch. Laura Ferrari